ADRIANA NERI

I PROCEDIMENTI SPECIALI SEZIONE I IL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE SEZIONE II IL PROCEDIMENTO PER CONVALIDA DI SFRATTO SEZIONE IV I PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO

GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Isbn 9788828808664

Estratto dal volume:

GIUSEPPE RUFFINI (a cura di)

IL PROCESSO TELEMATICO NEL SISTEMA DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

*Prefazione di*Carmine Punzi

2019

Capitolo 8

I PROCEDIMENTI SPECIALI

Sezione I IL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE di Adriana Neri

Sommario: 8.I.1. Premesse generali e quadro normativo di riferimento. — 8.I.2. Il valore del documento informatico quale « prova scritta » ai sensi dell'art. 633 c.p.c. — 8.I.3. Il ricorso per decreto ingiuntivo. — 8.I.4. L'accoglimento e il rigetto del ricorso. — 8.I.5. La notifica del decreto ingiuntivo. — 8.I.6. L'opposizione a decreto ingiuntivo. — 8.I.7. La costituzione telematica del convenuto opposto. — 8.I.8. La richiesta della esecutorietà del decreto ingiuntivo e l'apposizione della formula esecutiva. — 8.I.9. L'istanza di sospensione della esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c. — 8.I.10. La conciliazione nel giudizio di opposizione. — 8.I.11. L'impugnazione del decreto ingiuntivo esecutivo. Rinvio. — 8.I.12. Il decreto ingiuntivo europeo nel contesto del PCT.

8.I.1. Premesse generali e quadro normativo di riferimento.

Il procedimento di ingiunzione può considerarsi ormai definitivamente ascritto nella storia del PCT come modello processuale elettivo dal quale ha preso avvio la sperimentazione del nuovo processo informatizzato (1).

Le ragioni di tale scelta possono comprensibilmente rintracciarsi nella semplificazione delle forme che caratterizza il procedimento monitorio — quanto meno nella sua prima fase *inaudita altera parte* che contempla il solo contatto tra il ricorrente e l'ufficio giudiziario — e pertanto nella possibilità di testare agevolmente, con risultati rapidamente percepibili, il funzionamento telematico del processo.

Non è un caso, infatti, che proprio a seguito dei primi depositi telematici (aventi ad oggetto, appunto, un ricorso per decreto ingiuntivo) siano stati evidenziati e progres-

⁽¹) Dopo una prima fase di sperimentazione attuata da alcuni tribunali (c.d. « sedi pilota ») limitatamente al deposito telematico di decreti ingiuntivi non aventi valore legale, il giorno 11 dicembre 2006 è stato depositato presso il Tribunale di Milano il primo decreto ingiuntivo telematico con efficacia legale. In argomento cfr. P. PACCHIOLI, F. PAPPALARDO, Il decreto ingiuntivo telematico con valore legale: l'esperienza del tribunale di Milano, in Dir. internet 2007, 210 ss.; M. SIGNORI, Processo civile telematico al banco di prova: l'utilizzo del decreto ingiuntivo telematico, in Imm. e propr. 2007, 380 ss. M. SCIACCA, Gli strumenti di efficienza del sistema giudiziario e l'incidenza della capacità organizzativa del giudice, in Riv. dir. proc. 2007, 659 ss; P. LICCARDO, Il decreto ingiuntivo telematico, in Il procedimento di ingiunzione², diretto da B. Capponi, Bologna 2009, 709 ss.

sivamente risolti una serie di problemi operativi connessi all'utilizzo del nuovo sistema e che si sia successivamente provveduto ad applicare le regole del PCT ad altri procedimenti in modo più consapevole e organizzato (2).

La normativa di riferimento per la disciplina del procedimento monitorio è rappresentata, innanzitutto, dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179.

Come si è avuto modo di vedere nell'apposita sede (3) l'art. 16 bis, comma 1, di tale decreto legge, con riferimento ai procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi al tribunale, ha previsto, a partire dal 30 giugno 2014, l'obbligatorio deposito, con modalità telematiche, di « tutti gli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite » (nonché da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria) (4).

Il comma 4 di tale articolo ha poi introdotto, a decorrere dalla medesima data del 30 giugno 2014, la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico per tutti i provvedimenti, gli atti di parte e i documenti concernenti il procedimento di ingiunzione davanti al tribunale (5), « escluso il giudizio di opposizione », per il quale, invece, viene mantenuta ferma l'applicazione della regola generale sopra menzionata, di cui al comma 1 dell'art. 16 bis.

In altre parole, dunque, in virtù della norma testé citata, il procedimento per ingiunzione risulta assoggettato a due differenti discipline, atteso che, mentre per la fase monitoria l'obbligo del deposito telematico è integrale (ossia riguarda tutti gli atti processuali e i provvedimenti ricompresi fra il ricorso e l'emanazione del decreto ingiuntivo o del decreto di reiezione dello stesso, inclusa la procedura per la dichiarazione di esecutività), per la fase di opposizione detto obbligo concerne esclusivamente gli atti processuali e i documenti depositati dai difensori delle parti successivamente alla costituzione delle stesse (6).

⁽²⁾ L'esperienza maturata con riferimento al procedimento monitorio non soltanto ha consentito di colmare progressivamente le falle del sistema telematico dal punto di vista strettamente operativo e procedimentale, ma ha incisivamente stimolato la formazione telematica degli stessi operatori del processo (avvocati, cancellieri e giudici), anch'essa indispensabile per garantire un fluido e corretto funzionamento del sistema.

⁽³⁾ V. supra, § 4.III.2, a cura di N. Sotgiu.

⁽⁴⁾ Come si è visto supra, § 4. III.2, a cura di N. Sotgiu, il d.l. 24 giugno 2014, n. 90 ha poi introdotto all'interno dell'articolo citato il comma 9 ter estendendo l'obbligatorietà del deposito telematico, a partire dal 30 giugno 2015, anche per gli atti e documenti « depositati da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, nonché dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione ». dinanzi alla Corte di Appello.

⁽⁵⁾ Restano dunque espressamente esclusi dal raggio di azione della norma i ricorsi di competenza del Giudice di Pace per i quali continuano a valere le modalità di deposito tradizionale. La medesima norma chiarisce poi, in via residuale, che nell'ipotesi in cui i sistemi informatici del dominio giustizia non fossero funzionanti il Presidente del tribunale, in presenza di una indifferibile urgenza, può autorizzare il deposito dei suddetti atti con modalità non telematiche.

⁽⁶⁾ L'art. 16 bis, comma 1, d.l. n. 179/2012 prevede, infatti, che il deposito telematico sia obbligatorio per i soli atti delle parti « precedentemente costituite » malgrado nella prassi detta locuzione venga solitamente tradotta con l'espressione, non perfettamente simmetrica, di atti endoprocessuali. Sul rilievo secondo il quale, ai fini dell'obbligatorietà del deposito telematico, non rileva la natura dell'atto da depositare, bensì l'avvenuta o meno precedente costituzione della parte v. supra, § 4.III.2, a cura di N. Sotgiu

Il quadro sin qui delineato è stato peraltro innovato, con riferimento al giudizio di opposizione, a seguito del d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132) il quale, introducendo all'art. 16 bis, d.l. n. 179/2012, il comma 1 bis, ha riconosciuto la possibilità per i difensori delle parti (o del dipendente di cui si avvalga la pubblica amministrazione per stare in giudizio) di effettuare il deposito telematico, nell'ambito dei procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione, sia dinanzi ai tribunali che alle corti di appello, « di ogni atto diverso da quelli previsti nel comma 1 dello stesso art. 16 bis », cioè da quelli depositati dai difensori delle parti precedentemente costituite (per i quali continua a valere la regola della obbligatoritetà del deposito telematico), in tal modo legittimando l'applicazione delle regole del PCT — sino a tale momento alquanto controversa — anche con riferimento agli atti introduttivi del giudizio e a quelli con cui la parte si costituisce in giudizio (7).

Ne discende, pertanto, che — come meglio si vedrà *infra* — anche l'atto introduttivo del giudizio di opposizione potrà essere iscritto a ruolo e depositato con modalità telematiche, ferma restando la regola dell'obbligatorietà di tale deposito per tutti gli atti e provvedimenti della fase monitoria.

8.I.2. Il valore del documento informatico quale « prova scritta » ai sensi dell'art. 633 c.p.c.

L'art. 633 c.p.c., come è noto, richiede, tra le condizioni di ammissibilità della domanda monitoria, che venga fornita la prova scritta del diritto che si fa valere.

Nell'era del processo telematico, nella quale non soltanto la tradizionale modalità cartacea di acquisizione delle prove documentali sta cedendo progressivamente il passo al deposito telematico, ma gli stessi mezzi di prova documentali possono avere ad oggetto accadimenti della realtà digitale (8), il concetto di « prova scritta » deve essere necessariamente riferito anche al documento informatico.

Giova premettere, per una corretta ricostruzione della tematica qui analizzata, che nel contesto specifico del procedimento monitorio tale nozione è stata tradizionalmente interpretata dalla dottrina e dalla giurisprudenza con un ampio margine di elasticità, al punto da ritenersi prova scritta qualsiasi documento proveniente dal debitore o da un terzo, che risulti attendibile in ordine all'esistenza del diritto di credito azionato con la procedura d'ingiunzione., « anche se privo di efficacia probatoria assoluta », fermo restando l'onere per il creditore di fornire la prova piena del suo diritto nella successiva fase di opposizione (9). In questa prospettiva, dunque, si ritiene che il legislatore abbia

⁽⁷⁾ Per i termini del dibattito sorto in dottrina e giurisprudenza circa l'ammissibilità o meno del deposito telematico degli atti sopra menzionati, prima della introduzione di tale norma v. *supra*, § 4.III.2, a cura di N. Sotgiu e § 4.I.3, a cura di E. Manzo.

⁽⁸⁾ V. supra, cap. 5.I, a cura di M. GRADI.

^(°) Così, tra le tante, Cass. 9 ottobre 2000, n. 13429, in *Foro it. Rep.* 2000, voce *Ingiunzione* (procedimento per), n. 13; Cass. 24 luglio 2000, n. 9685, ivi, voce cit., n. 14; Cass. 18 aprile 2000, n. 9474, ivi, voce cit., n. 91. In dottrina per analoghe posizioni v. E. Garbagnati, *Il procedimento di ingiunzione*, Milano 1991, 51 ss.; A. Valitutti, F. De Stefano, *Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione*³, Padova 2008, 46; R. Conte, *La prova nel procedimento per decreto ingiuntivo e nell'istanza di ingiunzione* ex art. 186 ter, in *Riv. dir. proc.* 1999, 473.

accolto un significato atecnico (10) di prova scritta, con la conseguenza che la concessione del decreto ingiuntivo potrà aversi tanto in presenza di una prova in senso tecnico, quanto nel caso in cui vi sia solo una « verosimiglianza di prova ».

Questa impostazione appare del resto coerente con la stessa disciplina codicistica del procedimento per ingiunzione, atteso che l'art. 634 c.p.c., tra le altre prove scritte ritenute idonee a fondare la domanda monitoria, annovera anche i telegrammi, « anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile », intendendosi con tale espressione la carenza di elementi che consentono di identificare con certezza l'identità del soggetto mittente (11).

È alla luce di tali premesse che occorre esaminare la disciplina positiva sul valore giuridico del documento informatico, al fine di verificare, in concreto, in quali ipotesi esso possa essere ritenuto idoneo a soddisfare il requisito della prova scritta, segnalando sin d'ora che la materia è stata oggetto di incisive modifiche, dapprima ad opera del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 e successivamente del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Come è stato evidenziato in altra parte di questo volume (12), il valore giuridico del documento informatico è destinato a mutare a seconda del fatto che detto documento sia privo di sottoscrizione o sia invece sottoscritto e in tale ultimo caso anche in base al tipo di firma (elettronica) che ad esso sia apposta.

In particolare, l'art. 20, comma 1 *bis*, primo periodo, c.a.d., nella sua attuale formulazione conseguente agli interventi legislativi sopra menzionati, prevede espressamente che il documento informatico cui sia apposta una firma digitale, qualificata o avanzata (13) soddisfa il requisito della forma scritta. Analoga caratteristica è peraltro riconosciuta nel secondo periodo del comma appena richiamato al documento informatico formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite dall'Agenzia per l'Italia

⁽¹⁰⁾ Per tali rilievi G. Verde, La prova nel procedimento ingiuntivo, in Il procedimento di ingiunzione², cit., 112.

⁽¹¹⁾ L'art. 634 c.p.a. rinvia così implicitamente all'art. 2705 c.c. il quale prevede che il telegramma ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata « se l'originale consegnato all'ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo ». In mancanza di questi requisiti, dunque, per ottenere la concessione del decreto ingiuntivo sarà sufficiente depositare il testo del telegramma ricevuto, mentre in caso di contestazione della sua conformità all'originale o del suo stesso invio da parte del debitore, occorrerà che il creditore dimostri in sede di opposizione che il testo corrisponde a quello del documento originale consegnato all'ufficio di partenza o che è effettivamente riferibile al debitore ingiunto. Come è noto, peraltro, l'art. 634 c.p.c. ha subito una interpretazione estensiva sotto questo aspetto, con la conseguenza che si è giunti a riconoscere natura di prova scritta anche al documento trasmesso mediante telex o telefax, ossia a documenti per i quali la sottoscrizione non può essere nemmeno considerata un requisito eventuale come nel telegramma. In detti casi, pertanto, la presunzione di riconducibilità del documento al mittente si fonda solo sulla circostanza che l'utilizzazione dell'apparecchio trasmittente avviene tramite un codice d'accesso riservato che, secondo *l'id quod plerumque accidit*, è noto solo al proprietario (e utilizzatore) di esso.

⁽¹²⁾ V. supra, § 2.5, a cura di P. Bertollini.

⁽¹³⁾ Per la definizione di queste tre fattispecie documentali comunemente definite "avanzate" in quanto considerate dal legislatore strutturalmente sicure perché rivelano con certezza l'identità del sottoscrittore e consentono di verificare se il documento sia stato eventualmente alterato o contraffatto, v. supra, § 2.5.4, a cura di P. Bertollini.

Digitale (14) (d'ora in poi AgID), finalizzate a garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità, nonché la sua riconducibilità all'autore in modo manifesto e inequivoco. In tale ultimo caso, pertanto, il legislatore ha inteso riferirsi al documento informatico che pur non essendo sottoscritto, offra comunque adeguate garanzie in ordine alla sua immodificabilità, integrità e provenienza dal suo autore, proprio in virtù delle peculiari modalità con le quali è stato generato. Sotto il diverso profilo della efficacia probatoria, deve evidenziarsi che alla tipologia di documenti appena esaminati il legislatore attribuisce il valore di scritture private ai sensi dell'art. 2702 c.c. (15).

La seconda parte dell'art. 20, comma 1 bis, c.a.d., prevede poi, in via residuale, che nei casi diversi da quelli presi in considerazione dal primo comma, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e la sua efficacia probatoria sono rimessi al libero apprezzamento del giudice, sempre tenuto conto delle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità che lo stesso possiede. Ne discende, dunque, che nelle ipotesi in cui il documento informatico risulti privo di sottoscrizione e peraltro risulti formato senza il rispetto della procedure tecniche stabilite dall'AgID, finalizzate, come detto, a garantirne la sicurezza, l'immodificabilità e l'integrità e a consentire di risalire in modo inequivoco al suo autore, spetterà al giudice, in ultima analisi, stabilire se detto documento possa considerarsi idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta e altresì determinare, in concreto, quale sia la sua efficacia probatoria.

Per una analisi maggiormente esaustiva del quadro normativo esaminato vale la pena ricordare che il previgente comma 1 *bis* dell'art. 21 c.a.d. (poi abrogato per effetto del d.lgs. n. 217/2017), accanto al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, contemplava anche quello munito di firma elettronica c.d. "semplice" (16). A detto documento veniva riconosciuta espressamente l'idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, mentre la valutazione in concreto della sua efficacia probatoria era rimessa al libero apprezzamento del giudice tenuto conto delle sue caratteristiche di sicurezza, qualità, integrità e immodificabilità.

Il riformulato comma 1 *bis* dell'art. 20 c.a.d., invece, non menziona più tale documento tra gli altri (muniti di sottoscrizione c.d. "avanzata"), con la conseguenza che esso deve ritenersi ricompreso, in via di interpretazione logica (¹⁷), nel raggio applicativo della disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 1 *bis* dell'art.

⁽¹⁴⁾ Si tratta delle regole che la AgID stabilisce nelle c.d. "Linee guida" che la stessa dovrà adottare ai sensi dell'art. 71 c.a.d., come modificato dal d.lgs. n. 217/2017. In argomento v. *supra*, § 2.1, a cura di P. Bertollini.

⁽¹⁵⁾ In virtù di tale richiamo, pertanto, tale documento fa piena prova fino a querela di falso delle dichiarazione di chi lo ha sottoscritto, in quanto, nella specie, la sottoscrizione deve considerarsi legalmente riconosciuta. Sulla controversa natura di tale richiamo v. tuttavia *supra*, § 2.5.4, a cura di P. BERTOLLINI.

⁽¹⁶⁾ Per questa definizione, nonché per la differenza tra tale tipologia di firma e quelle c.d. avanzate v. *supra*, §§ 2.4.1 s. a cura di P. Bertollini.

⁽¹⁷⁾ È evidente, infatti, che il mancato richiamo di tale documento da parte della nuova disposizione non possa interpretarsi nel senso che il legislatore lo abbia considerato irrilevante, atteso che l'art. 20, comma 1 *bis*, secondo periodo c.a.d., si riferisce in via residuale al documento non sottoscritto e non formato nel rispetto delle procedure tecniche stabilite dall'AgID, che certamente ha un valore giuridico inferiore rispetto a quello sottoscritto sia pure con firma semplice, in quanto anonimo.

20 c.a.d. che, come abbiamo visto, si riferisce a « tutti gli altri casi » diversi da quelli presi in considerazione nel primo periodo di tale comma.

Sulla base dell'attuale quadro normativo, dunque, a differenza di quanto accadeva sotto il vigore della previgente disciplina, il documento informatico munito di firma elettronica c.d. "semplice" non è più considerato *ex lege* idoneo a soddisfare il requisito della prova scritta, con la conseguenza che esso risulta oggi interamente assoggettato al medesimo regime previsto per il documento informatico non sottoscritto e generato senza il rispetto delle procedure tecniche stabilite dall'AgID (18).

Il successivo art. 21, comma 2 *bis*, c.a.d., specifica poi in quali casi il documento informatico può essere utilizzato al fine di concludere quei contratti per i quali sia imposta dalla legge la forma scritta.

Detto articolo, nella attuale versione (per vero solo in minima parte ritoccata dal d.l.gs. n. 217/2017) (19), dispone che il documento informatico utilizzato per la stipula di scritture private indicate nei numeri da 1 a 12 dell'art. 1350 c.c. deve essere sottoscritto, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata o digitale; ove invece si tratti della stipula di altri atti (pur sempre formali) indicati al n. 13 dell'art. 1350 c.c., il documento informatico deve essere sottoscritto, sempre a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, ovvero formato con le modalità tecniche di cui all'art. 20, comma 1 bis, primo periodo, ossia quelle stabilite dall'AgID. Ne discende, dunque, che il documento informatico non sottoscritto e non formato secondo le anzidette modalità procedurali stabilite dall'AgID non può mai integrare gli estremi della prova scritta tutte le volte in cui tale forma sia richiesta dalla legge per la validità stessa dell'atto. Ad analoga conclusione deve giungersi, peraltro, per quanto riguarda la possibilità che tale documento integri il requisito della prova scritta, qualora tale requisito sia richiesto dalla legge ad probationem tantum, non potendosi attribuire al documento informatico privo di sottoscrizione una efficacia maggiore di quella che viene attribuita al documento analogico non sottoscritto, il quale è considerato non idoneo a dimostrare in giudizio l'esistenza del contratto (20).

Ciò non toglie, peraltro, che ai fini diversi da quelli appena considerati tale documento, proprio perché equivalente sul piano della sua efficacia sostanziale al documento analogico non sottoscritto, potrà sicuramente costituire idonea prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.c., nella accezione lata comunemente accolta in tale materia.

Per quanto concerne il documento informatico sottoscritto con firma semplice deve osservarsi che, se è vero, da un lato, che anche detto documento, al pari di quello non sottoscritto ma generato secondo le modalità procedurali stabilite dall'AgID, non può mai integrare il requisito della forma scritta tutte le volte in cui essa sia richiesta dalla legge per la validità dell'atto, non essendo menzionato tra quelli utilizzabili per stipulare i contratti solenni di cui all'art. 1350 c.c., è altrettanto vero che ad esso non può negarsi l'idoneità a integrare tale requisito laddove la forma scritta sia richiesta dalla legge solo *ad probationem*, stante la necessaria simmetria di tale documento con quello analogico sottoscritto, comunemente ritenuto idoneo a dimostrare in giudizio l'esistenza

⁽¹⁸⁾ Sulle perplessità che ingenera tale equiparazione v. supra, § 2.5.3, a cura di P. Bertollini.

⁽¹⁹⁾ Si tratta dell'inciso finale del comma 2 *bis* che fa riferimento ai documenti informatici « formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1 *bis*, primo periodo ».

⁽²⁰⁾ Per tali rilievi v. supra, § 2.5.2, a cura di P. BERTOLLINI.

di un contratto per il quale la legge richieda la forma scritta ai soli fini della prova (²¹). Non vi è dubbio, pertanto, che tale documento possa costituire *a fortiori* prova scritta ai sensi del richiamato art. 634 c.p.c.

Stando dunque alla previsioni normative sopra analizzate, mentre non pare possa essere revocato in dubbio che il documento informatico sottoscritto (con firma elettronica digitale, avanzata e qualificata o comunque formato nel rispetto delle procedure tecniche stabilite dall'AgID) possa senz'altro costituire idonea prova scritta, anche ovviamente per la concessione di un decreto ingiuntivo, ai sensi del richiamato art. 633 c.p.c., quanto al documento informatico non sottoscritto, che non sia stato formato nel rispetto delle procedure tecniche stabilite dall'AgID e al documento sottoscritto con firma elettronica semplice, questa idoneità non viene sancita *a priori* dal legislatore, bensì rimessa alla valutazione *a posteriori* del giudice, che quindi sarà libero di valutare secondo il suo prudente apprezzamento se riconoscere o meno tale valore alle fattispecie documentali suddette.

Occorre peraltro dar conto del fatto che la nuova formulazione dell'art. 20, comma 1 *bis* c.a.d., non sembra aver risolto in modo definitivo la *querelle*, sorta per vero nella vigenza della normativa poi abrogata dal c.a.d., circa la possibilità o meno che il messaggio di posta elettronica c.d. "ordinaria" possa costituire prova scritta ai fini della concessione del decreto ingiuntivo (²²). Come si ricorderà, infatti, l'abrogato art. 10, comma 2, d.P.R. n. 445/2005 si limitava a prevedere che il documento informatico munito di firma soddisfaceva il requisito della forma scritta, nulla stabilendo per il documento non sottoscritto.

Una parte della dottrina (23), unitamente ad una copiosa giurisprudenza di merito formatasi proprio in materia di decreto ingiuntivo, (24) riconosceva alla semplice *e-mail* il valore di documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice, sulla scorta della considerazione che il mittente, al fine di poter inviare il messaggio, deve pur sempre compiere una operazione di validazione inserendo il proprio identificativo personale (*username*) e il proprio codice di accesso (*password*).

⁽²¹⁾ Per tali rilievi v. supra, § 2.5.3, a cura di P. BERTOLLINI.

⁽²²⁾ Nel contesto del procedimento per ingiunzione, la questione è tutt'altro che peregrina, considerato che è assai frequente che una promessa di pagamento o un riconoscimento di debito siano contenute in una *e-mail*. La questione, peraltro, riveste una grande importanza applicativa, non soltanto per quanto concerne l'esistenza del presupposto della prova scritta, necessario per l'accesso alla tutela monitoria, ma anche per quanto riguarda la possibilità di ottenere la provvisoria esecuzione del decreto ai sensi dell'art. 642, comma 2, c.p.c., atteso che tale fattispecie normativa richiede espressamente « la produzione, da parte del creditore, di documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere ».

⁽²³⁾ Trib. Prato 15 aprile 2011, in *Corriere mer.* 2011, 802 ss., con nota di C. Sgobbo, *Il valore probatorio della* e-mail; Trib. Cuneo 15 dicembre 2003; Trib. Bari 20 gennaio 2004; Trib Lucca 17 luglio 2004; Giud. Pace Pesaro 2 novembre 2004, tutte in *Giur. it* 2005, con nota critica di M.G. Jori, *L'efficacia probatoria della* e-mail; Trib. Mondovì 7 giugno 2004, in *Nuova giur. civ. comm.* 2005, 936 ss., con nota di M. Lupano, *Natura dell'e-mail, sua efficacia probatoria nella normativa vigente e nel d.legis.* 7.3.2005, n. 82; Trib. Verona 26 novembre 2005, in *Giur. merito* 2005, 2129 ss. Le pronunce appena citate hanno riguardato la concessione di un decreto ingiuntivo sulla base della semplice *e-mail*, ritenuta idonea ad integrare il requisito della prova scritta di cui all'art. 633 c.p.c.

⁽²⁴⁾ V. Amendolagine, Il valore probatorio della e-mail nel ricorso per ingiunzione di pagamento, in www.dirittoegiustizia.it 2004; G. Finocchiaro, Firma digitale e firme elettroniche, profili privatistici, Milano 2003, 35.

Ad essa, tuttavia, si contrapponeva l'orientamento secondo il quale il messaggio di posta elettronica ordinaria doveva considerarsi un documento informatico non sottoscritto, osservando come la c.d. procedura di validazione, per quanto indispensabile, serve in realtà affinché il mittente si faccia riconoscere non tanto dal destinatario del messaggio, quanto dal fornitore del servizio di posta elettronica, con la conseguenza che il codice di accesso necessario per accedere al servizio non può, a rigore, considerarsi una firma associata al messaggio, essendo esclusivamente diretta ad ottenere l'adempimento del contratto da parte del fornitore del servizio (25). Tale seconda opzione interpretativa è stata di recente condivisa dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 11606 del 14 maggio 2018 (26), con la quale il giudice di legittimità, partendo dal presupposto che la e-mail costituisce un documento informatico non sottoscritto che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, ha stabilito che essa deve essere ricondotta, dal punto di vista della sua efficacia probatoria, nell'alveo delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., formando così piena prova dei fatti e delle cose in essa rappresentate, in assenza di disconoscimento da parte di colui contro il quale è prodotta.

L'art. 21, comma 1, c.a.d., pur nella sua nuova formulazione non contribuisce a sciogliere il nodo circa l'esatto inquadramento giuridico della *e-mail* ma, a differenza di quanto accadeva nel vigore della precedente normativa, consente che essa possa essere considerata idonea prova scritta per fondare la richiesta monitoria — sia pure solo a seguito di valutazione discrezionale del giudice — sia nel caso in cui si ritenga di doverla qualificare come documento informatico sottoscritto con firma leggera, sia nel caso in cui, invece, si opti per la sua qualificazione in termini di documento informatico non sottoscritto.

Ove peraltro si acceda a tale ultima tesi, ora condivisa anche dalla Suprema Corte di Cassazione, non può farsi a meno di notare come la norma testè citata, nella misura in cui subordina alla necessaria valutazione discrezionale del giudice la possibilità che il documento non sottoscritto (e non generato nel rispetto delle regole tecniche stabilite dall'AgID) e quello sottoscritto con firma elettronica semplice possano costituire prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c., offre una soluzione certamente non in linea con la nozione ampia di « prova scritta » comunemente accolta in materia di procedimento ingiuntivo, malgrado le comprensibili ragioni di prudenza che la hanno ispirata e che, nello specifico ambito qui considerato, appaiono funzionali a prevenire possibili abusi che potrebbero verificarsi per effetto di utilizzazioni illecite dell'indirizzo di posta elettronica (27).

Se infatti, in virtù di quanto detto sopra, alla nozione di prova scritta deve attribuirsi un significato decisamente elastico, non pare ragionevole negare che la

⁽²⁵⁾ Così P. Liccardo, *Introduzione al processo civile telematico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2000, 1165 ss; V. Di Giacomo, *Il nuovo processo civile telematico*, Milano 2015, 205 ss. Su questo aspetto v. inoltre *supra*, § 2.5.2, a cura di P. Bertollini e § 5.III.4.4, a cura di M. Gradi.

⁽²⁶⁾ Cass. 14 maggio 2018, n. 11606, in www.professionegiustizia.it 2018.

⁽²⁷⁾ Si è osservato, in proposito, che chiunque potrebbe inviare dal proprio computer un messaggio di posta elettronica contenente, ad esempio, una ricognizione di debito, facendo apparire come mittente il presunto (e inconsapevole) debitore, non essendoci, per la posta ordinaria, un meccanismo di autenticazione che garantisca la certa identificazione del mittente come accade per la PEC (M.G. JORI, *L'efficacia probatoria della email* cit., 1028).

semplice *e-mail* — che certamente non offre garanzie inferiori al telegramma quanto alla possibilità di identificazione del suo mittente — possa costituire sempre prova scritta idonea ai sensi dell'art. 633 c.p.c., anche ove la si voglia qualificare come documento informatico non sottoscritto, e quindi a prescindere dalla valutazione discrezionale del giudice circa la sua idoneità a soddisfare tale requisito.

Ragionare diversamente, infatti, significherebbe introdurre nuovi limiti all'accesso alla tutela monitoria che non trovano alcuna corrispondenza nella disciplina normativa appena esaminata (28).

8.I.3. Il ricorso per decreto ingiuntivo.

Come si è accennato in apertura, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 4, d.l. n. 179/2012, a decorrere dal 30 giugno 2014, il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo deve effettuarsi obbligatoriamente con modalità telematiche. Ai sensi della citata disposizione, dunque, resta categoricamente esclusa la possibilità di depositare tale atto presso la cancelleria in formato cartaceo, salva l'ipotesi eccezionale contemplata dall'art. 16 bis, comma 4, d.l. n. 179/2012, che attribuisce al Presidente del Tribunale il potere di autorizzarne il deposito con le modalità cartacee, in presenza di un malfunzionamento del sistema informatico del dominio giustizia Ne consegue che, in base all'art. 12, comma 1, delle specifiche tecniche emanate con provvedimento DGSIA 16 aprile 2014, il ricorso, completo di tutte le indicazioni previste dall'art. 125 c.p.c. (29) dovrà necessariamente essere redatto in formato digitale nativo, ottenuto mediante una trasformazione di un documento testuale in documento in formato .pdf, restando pertanto esclusa la possibilità di utilizzare il c.d. formato immagine (ricavato attraverso la scansione dell'atto cartaceo), in quanto ciò impedirebbe la « navigabilità » del documento non rendendolo « fruibile » da parte dei soggetti del processo attraverso operazioni di selezione e copia (30). L'atto informatico, inoltre, non dovrà contenere

⁽²⁸⁾ Il discorso svolto sin qui lascia peraltro impregiudicato il diverso profilo dell'efficacia probatoria da attribuirsi al messaggio di posta elettronica ordinaria. Esso, infatti, sia che lo si consideri un documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice, sia che lo si ritenga, invece, un documento sprovvisto di firma, andrà in ogni caso valutato dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, tenuto conto delle sue caratteristiche di qualità, integrità ed immutabilità. In argomento v. supra, § 5.III.4.4, a cura di M. Gradi.

⁽²⁹⁾ Da un punto di vista strettamente redazionale si osserva come i Protocolli di alcuni tribunali (fra cui v. il Protocollo PCT presso il Tribunale di Roma contenente la disciplina convenzionale specifica per i decreti ingiuntivi del 19 giugno 2014), al fine di facilitare l'agevole individuazione del ricorso in tutti i suoi elementi, richiedono che vengano indicate in modo chiaro e intellegibile (utilizzando anche il carattere in stampatello e grassetto) il nominativo del ricorrente, del debitore principale, dei coobbligati e degli eventuali fideiussori con l'indicazione del codice fiscale; 2) la somma di cui si richiede l'ingiunzione (con indicazione dell'importo massimo garantito dai fideiussori, se diverso), nonché la natura e la decorrenza degli accessori richiesti; 3) il valore della causa; 4) l'eventuale indicazione della richiesta di provvisoria esecuzione che dovrà essere chiaramente indicata sia nel corpo del ricorso che nell'intestazione del ricorso; 5) l'elenco chiaro e preciso dei documenti prodotti in calce al ricorso con la stessa numerazione e il medesimo nome degli allegati.

⁽³⁰⁾ Al riguardo v. *funditus supra*, § 4.I.2, a cura di E. Manzo. Si è osservato, in proposito, che tale inconveniente non si verificherebbe comunque nel caso del decreto ingiuntivo, atteso che il giudice, ai fini dell'emissione del decreto di accoglimento, non attingerebbe i dati dal testo del ricorso (atto

elementi attivi che siano in grado di esporlo a successive alterazioni da parte di una sorgente esterna, con conseguente potenziale compromissione del diritto di difesa delle parti e dovrà, infine, essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata (31).

Alla luce di tali prescrizioni si è posta la questione di quale sia la sorte del ricorso redatto in un formato diverso da quello previsto dalle specifiche tecniche sopra menzionate (e cioè in formato nativo analogico), che sia stato depositato con modalità telematica in copia informatica per immagine o addirittura con modalità cartacee, in violazione dell'obbligo sancito dall'art. 16 *bis*, comma 4, d.l. n. 179/2012.

Si è visto sopra, in sede di disamina dei profili generali degli atti processuali del PCT come, da un lato, le regole sul formato e sul deposito degli atti processuali non siano prescritte dalla legge a pena di nullità, dall'altro, come solo l'atto privo dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo può essere dichiarato nullo (32).

Se è vero, peraltro, che l'atto processuale ha la funzione di significare alle altri parti e al giudice i propri intendimenti e che lo scopo del deposito di un ricorso giurisdizionale introduttivo di un procedimento a contraddittorio eventuale e differito consiste nella presa di contatto tra la parte e il giudice adito, deve ritenersi che sia la forma analogica che quella digitale appaiono funzionali al raggiungimento dello scopo, con conseguente esclusione della nullità del ricorso per ingiunzione depositato in formato nativo analogico o in formato .pdf non editabile — nullità che, anche ove astrattamente configurabile, nella prospettiva di un'eventuale opposizione, in ragione del collegamento funzionale della forma telematica del deposito con il diritto di difesa del debitore ingiunto, sarebbe comunque sanata a seguito dell'accettazione dell'atto da parte del predetto ufficio e della conseguente formazione del fascicolo, anche informatico — e più corretto inquadramento della fattispecie nell'ambito della mera irregolarità, opportunamente rimediabile a seguito di iniziativa spontanea delle parti o per ordine del giudice (33). La giurisprudenza di merito prevalente, peraltro, si è attestata su posizioni rigide, ritenendo in modo tranchant inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo depositato con modalità cartacee (34) oppure telematicamente in copia informatica per immagine (35), sulla base del rilievo che in tali casi l'atto sarebbe carente dei requisiti genetici indispensabili per il raggiungimento dello scopo (36).

principale), bensì dal file *DatiAtto.xml* che contiene tutte le informazioni di tipo anagrafico, nonché i dati per l'iscrizione a ruolo del procedimento e viene generato in modo automatico, al momento della creazione della busta telematica: così G.G. Poli, *Sulle nuove forme di nullità degli atti ai tempi del processo telematico*, in *Giur it*. 2005, 368 ss. Nondimeno, la presentazione di un ricorso per ingiunzione in formato *.pdf* immagine ne impedirebbe la piena fruibilità da parte degli altri soggetti del processo quanto meno nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione.

⁽³¹⁾ Per tali concetti v. supra, §§ 2.4.3 s., a cura di P. Bertollini.

⁽³²⁾ Per tali rilievi v. supra, § 4.I.3, a cura di E. MANZO.

⁽³³⁾ Per tali conclusioni v. ancora supra, § 4.I.3, a cura di E. Manzo.

⁽³⁴⁾ Trib. Reggio Emilia 1° luglio 2014; Trib. Trani 24 novembre 2015, in www.ilprocessotele-matico.it 2015.

⁽³⁵⁾ Trib. Roma 9 giugno 2014, Trib. Roma 13 luglio 2014; Trib. Livorno 25 luglio 2014, tutte in www.ilprocessotelematico.it 2014. Contra cfr. Trib. Verona 28 dicembre 2015, in www.ilquotidiano-giuridico.it 2015, il quale ha ritenuto formalmente valido il ricorso per decreto ingiuntivo depositato in

Ipotesi diversa da quelle appena analizzate è quella concernente il ricorso per decreto ingiuntivo redatto in formato .pdf testuale nativo, ma contenente elementi attivi in violazione del divieto contenuto nell'art. 12 delle specifiche tecniche. A fronte di alcuni disorientamenti giurisprudenziali è opportuno precisare che tale divieto deve intendersi limitato alle c.d. "macro" o comunque ad elementi in grado di compromettere la sicurezza del file esponendolo a plurime e incontrollabili modificazioni (37), con esclusione, dunque, dei c.d. "collegamenti ipertestuali" che invece possono essere utilizzati dalle parti per consentire una più rapida e agevole consultazione degli atti e dei documenti ad essi allegati (38). Ciò premesso, laddove l'atto contenesse effettivamente elementi attivi vietati dall'art. 12 delle specifiche tecniche, lo stesso sarebbe affetto da nullità, ancorché sanabile (in via spontanea dalla parte o per ordine del giudice) (39) e non semplicemente irregolare, atteso che tale difformità sarebbe pur sempre potenzialmente idonea a ledere l'esercizio del diritto di difesa della controparte (40).

Insieme con l'atto andranno inoltre predisposti gli allegati, che nella specie saranno costituiti dalla procura e dalla documentazione attestante la sussistenza del credito per il quale il ricorrente agisce in via monitoria.

Come si è visto in altra parte di questo volume (41), per gli allegati non è imposto il formato nativo digitale, fermo restando che anche tali documenti dovranno essere redatti in uno dei formati previsti dalle specifiche tecniche e risultare privi di elementi

formato *.pdf* immagine, osservando come la violazione delle regole tecniche di cui al d.m. 21 febbraio 2011, n. 44, sul formato degli atti, non è in realtà assistita da alcuna comminatoria di nullità.

⁽³⁶⁾ Nelle pronunce segnalate nella nota precedente si osserva come scopo dell'atto processuale non è soltanto quello di significare alle parti e al giudice i propri intendimenti o rappresentazioni bensì, nello specifico, quello di consentire la valida instaurazione di un processo telematico, scopo che sarebbe frustrato ove non venissero rispettate le regole sul formato degli atti.

⁽³⁷⁾ Cfr. A. Bonafine, L'atto processuale telematico, Napoli 2017, 307; N. Gargano, L. Sileni, Il codice del PCT commentato, Milano 2017, 298 ss.; L. Lucenti, P.C.T.: link ammissibili e link inammissibili, in www.jusdicere.it 2015. La stessa nota ministeriale del 29 luglio 2014 (pubblicata in www.pst.giustizia.it 2014), ha specificato che « privo di elementi attivi » significa che « non è ammessa la presenza di macro o di campi che possano pregiudicare la sicurezza (es. veicolare virus) e alterare valori quando il file viene aperto ».

⁽³⁸⁾ Non sembra pertanto condivisibile l'indirizzo tracciato da Trib. Roma 7 novembre 2011 e Trib. Roma 20 aprile 2015, in www.il processotelematico.it 2015, secondo il quale deve ritenersi inammissibile il ricorso per decreto ingiuntivo allorquando alcuni dei documenti ad esso allegati contengano collegamenti ipertestuali La soluzione accolta nelle due pronunce menzionate, infatti, appare davvero paradossale sia in quanto l'asserito vizio riguardava la presenza nei documenti allegati al ricorso di collegamenti ipertestuali — malgrado, come detto, tali elementi non siano riconducibili alla categoria dei c.d. elementi attivi vietati dalla norma — sia soprattutto perché giunge a ritenere inammissibile il ricorso che da tale (asserito) vizio non era certamente affetto. In argomento v. anche supra, § 4.I.3, a cura di E. Manzo e § 4.II.3, a cura di A. Buonafede.

⁽³⁹⁾ Si è visto nel § 4.I.3, a cura di E. Manzo come siffatta sanatoria opererebbe con effetto *ex nunc* in quanto solo dal momento in cui l'atto è stato regolarizzato mediante il suo deposito in formato non modificabile si avrebbe la sicurezza delle sua immodificabilità e integrità e si realizzerebbe la piena esplicazione del diritto di difesa della controparte.

⁽⁴⁰⁾ In tal senso Trib. Roma 20 aprile 2015, in www.il processotelematico.it 2015.

⁽⁴¹⁾ In argomento v. supra, cap. 4.III.4, a cura di N. Sotgiu.

attivi (42), al pari dell'atto principale, mentre, a differenza di quest'ultimo, non devono essere necessariamente sottoscritti (43).

Merita peraltro evidenziare che nel caso in cui il ricorso sia fondato su titoli di credito (assegno o cambiale) sorge il problema di verificare se il titolo di credito debba essere depositato presso la cancelleria in originale ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, in ragione di quanto prescritto dagli artt. 66, comma 3, r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669 e ss.mm.ii. (l. cambiaria), e dall'art. 58, comma 2, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 e ss.mm.ii. (l. assegno) A mente di tali disposizioni, infatti, il portatore di un assegno o di una cambiale non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno e della cambiale e depositando tale titolo in originale presso la cancelleria del giudice competente (44).

Al riguardo, vi è da rilevare che il panorama giurisprudenziale delineatosi sul punto non è univoco, riscontrandosi la presenza di due orientamenti contrastanti.

Un primo indirizzo, che appare per vero prevalente, ritiene sufficiente la semplice produzione in copia del titolo (c.d. fotocopia) per consentite l'emissione del decreto ingiuntivo, anche provvisoriamente esecutivo, argomentando dal fatto che nel contesto del procedimento monitorio deve considerarsi prova scritta qualsiasi documento che appaia attendibile in ordine all'esistenza del credito azionato, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta (45). A tale orientamento, peraltro, si oppone un'altra parte della giurisprudenza che privilegia, invece, la soluzione più rigorosa, ritenendo indispensabile ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo il deposito dei titoli in originale presso la cancelleria, (46) con la conseguenza che, ove il ricorrente non abbia assolto a tale onere

⁽⁴²⁾ Cfr. art. 13 delle specifiche tecniche.

⁽⁴³⁾ Si rammenta infatti che l'art. 13 della specifiche tecniche, a differenza di quanto disposto nel precedente art. 12 per l'atto principale prevede semplicemente che gli allegati « possono » essere sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata.

⁽⁴⁴⁾ In argomento v. anche *supra*, § 5.II.3.7, a cura di M. Gradi, nonché, in ordine alle specifiche ipotesi in cui è necessario il deposito cartaceo del titolo in originale nel processo esecutivo, § 4.II.10, a cura di A. Buonafede.

⁽⁴⁵⁾ Cass. 19 settembre 2000, n. 12388; Cass. 28 giugno 2006, n. 14980; Trib. Modena 9 novembre 2012; Trib. Modena 17 novembre 2010, n. 1745. Sulla base della premessa — accolta in tutte le pronunce sopra richiamate — secondo la quale il mancato deposito presso la cancelleria del titolo non impedisce l'emissione del decreto ingiuntivo (pur costituendo un requisito indefettibile per l'azione cartolare e causale), si specifica poi che tale deposito attiene ai requisiti per l'esame del merito della domanda e non ai presupposti dell'azione, con la conseguenza che la sua inosservanza è rilevabile solo su eccezione di parte e l'ingiungente può provvedervi sino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. 28 ottobre 2011, n. 22531; Cass. 19 aprile 2000, n. 5086, in *Banca borsa e tit cred.* 2001, II, 538; Cass. 25 maggio 1984, n. 3221; Trib. Milano 22 luglio 2016, in *www.lanuovaproceduracivile.it* 2017).

⁽⁴⁶⁾ Trib. Verona 8 agosto 2014, in *www.laleggepertutti.it* 2014. La fattispecie esaminata nella pronuncia in questione riguardava la concessione di un decreto ingiuntivo fondato su cambiali che il ricorrente aveva depositato telematicamente in allegato al ricorso previa scansione. Il tribunale, proprio per evitare che il debitore fosse esposto al rischio di dover pagare una seconda volta in base allo stesso titolo, ha inviato il ricorrente al deposito degli originali delle cambiali, fissando all'uopo un termine per tale adempimento. In questa prospettiva si è chiarito peraltro che un onere di deposito dei titoli in originale non è comunque configurabile tutte le volte in cui sia escluso il rischio di un duplice pagamento, ad esempio per la nullità del titolo o per effetto della prescrizione dell'azione cambiaria (v. Cass. 10 settembre 2010, n. 19278). In argomento v. anche § 5.II.3.7, a cura di M. Gradi.

in via spontanea, successivamente al deposito telematico del ricorso (47), il giudice dovrà ordinare il deposito degli originali dei titoli ai sensi dell'art. 640 c.p.c.

Quest'ultima impostazione sembra senz'altro da preferirsi in quanto all'evidenza finalizzata a tutelare l'intimato dal rischio che il creditore possa agire due volte contro di lui per il medesimo titolo avvalendosi dell'azione causale e di quella fondata direttamente sul titolo. Nel caso qui considerato, dunque, la deroga alle modalità (esclusivamente) telematiche che caratterizzano il procedimento monitorio trova un suo bilanciamento nella esigenza di tutelare il debitore da possibili abusi del creditore.

Venendo dunque ad esaminare le concrete modalità attraverso le quali si effettua il deposito, va detto che il ricorso (predisposto in un *file .pdf* testuale nativo), unitamente alla procura alle liti — che potrà essere redatta direttamente su supporto informatico o su supporto cartaceo e successivamente digitalizzata (48) — e agli altri documenti allegati, dovrà essere inserito dal difensore del ricorrente nella busta telematica corredato dalla nota di iscrizione a ruolo (49) nonché dalla ricevuta di pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria (50) (ovvero, nel caso in cui

⁽⁴⁷⁾ Si ritiene infatti che la copia informatica per immagine del titolo debba essere comunque depositata in via telematica in allegato al ricorso in modo che il giudice ne possa avere conoscenza immediata unitamente alla domanda di ingiunzione (v. circolare 27 giugno 2014 del Ministero della Giustizia).

⁽⁴⁸⁾ Come si è visto supra, § 4.I.5, a cura di E. Manzo, la procura informatica potrà essere contenuta direttamente nello stesso file dell'atto processuale a cui si riferisce (e in tal caso andrà sottoscritta sia dal cliente munito di firma digitale che dal difensore), sia in un file separato, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici e sottoscritto digitalmente dalla parte. In tale ultimo caso, peraltro, si ritiene opportuno che anche il difensore apponga la propria firma digitale sull'atto contenente la procura redatta originariamente su supporto cartaceo (a margine o in calce all'atto cui si riferisce ovvero su foglio separato) e poi digitalizzata, si ritiene necessaria sia l'autentica analogica della sottoscrizione della parte conferente da parte del difensore, sia l'attestazione da parte di quest'ultimo della conformità della copia informatica per immagine di tale procura al suo originale cartaceo. In ogni caso la procura digitalizzata dovrà essere depositata come allegato, denominata ma non anche numerata, al fine di consentirne un'immediata identificazione da parte della Cancelleria (v. al riguardo il Protocollo PCT presso il Tribunale di Roma contenente la disciplina convenzionale specifica per i decreti ingiuntivi cit.).

⁽⁴⁹⁾ La suddetta nota solitamente viene generata automaticamente in formato .pdf dal redattore utilizzato, attingendo dai dati inseriti al momento della creazione della busta telematica. Diversamente andrà realizzata con software di videoscrittura e convertita in pdf, firmata digitalmente e denominata nota di iscrizione a ruolo. Detto allegato non andrà comunque numerato. Sul punto v. supra, § 4.III.4, a cura di N. SOTGIU.

⁽⁵⁰⁾ Il pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria viene eseguito in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 30 d.m. n. 44/2011 e all'art. 26 del provvedimento d.g.s.i.a 18 luglio 2011. In particolare detto pagamento potrà essere effettuato o con i metodi tradizionali (marche da bollo Lottomatica, bollettino postale, o modulo F 23) o in via telematica. Nel primo caso la ricevuta di pagamento andrà acquisita tramite scanner e di conseguenza nella busta telematica andrà inserito il file contenente la copia per immagine di essa. Al riguardo il Protocollo PCT presso il Tribunale di Roma contenente la disciplina convenzionale specifica per i decreti ingiuntivi cit., prescrive che nel solo caso di pagamento effettuato tramite Lottomatica permane l'obbligo di portare in cancelleria l'originale della ricevuta del contributo versato e della marca da bollo all'atto della richiesta copie e comunque entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto ingiuntivo. In ogni caso la cancelleria potrà convocare l'avvocato per farsi consegnare l'originale della ricevuta dei versamenti effettuati.

la parte benefici dell'esenzione del pagamento del contributo unificato, della copia informatica per immagine della dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi sottoscritta dal ricorrente, dichiarata dallo stesso conforme all'originale analogico in forza del potere di autocertificazione attribuito dagli artt. 46 e 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e corredata della copia fotostatica di un documento di riconoscimento).

Il difensore procederà quindi alla firma digitale dell'atto principale, della procura alle liti e del file *DatiAtto.xml*, provvedendo conseguentemente all'invio della busta telematica all'ufficio giudiziario competente tramite allegazione di essa ad un messaggio PEC.

Una volta che l'Ufficio del Ruolo Generale abbia proceduto all'accettazione della busta, a seguito della verifica della ritualità dell'invio (51), la cancelleria provvederà a formare il fascicolo informatico; il ricorso verrà quindi iscritto a ruolo generale, assegnato all'Ufficio decreti ingiuntivi e successivamente al giudice secondo gli ordinari criteri tabellari. È stato peraltro chiarito in giurisprudenza che « la pendenza del procedimento monitorio va valutata con riferimento al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di PEC, *ex* art. 16 *bis*, comma 7, d.l. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 221/2012, e non da quella successiva in cui il ricorso è stato effettivamente iscritto a ruolo da parte del personale di cancelleria » (52).

8.I.4. L'accoglimento e il rigetto del ricorso.

Anche il decreto di accoglimento o di rigetto che il giudice emette a seguito della proposizione del ricorso deve essere, al pari di quest'ultimo, necessariamente redatto in formato digitale, ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 4, d.l. n. 179/2012.

La suddetta norma costituisce in tal modo una deroga alla regola generale — sancita al comma 1 del predetto art. 16 *bis* — che impone l'obbligo del deposito telematico per i soli atti e documenti delle parti, non menzionando i provvedimenti del giudice.

La circolare ministeriale 23 ottobre 2015 ribadisce al § 8 la sussistenza di tale obbligo per il magistrato con riferimento a tutti i provvedimenti adottati in sede monitoria, prevedendo peraltro che le cancellerie non potranno ricevere il deposito di provvedimenti redatti dal magistrato con modalità diverse.

Nel caso in cui, invece, il pagamento sia effettuato telematicamente, secondo le modalità messe a disposizione dai soggetti abilitati all'interno del Punto di accesso del *software* utilizzato per il PCT o del portale servizi telematici, la relativa ricevuta andrà inserita nella busta telematica dopo essere stata salvata in formato *.pdf* o in formato *.xml* e sottoscritta digitalmente dal soggetto prestatore del servizio. Si segnala, in proposito, che è possibile eseguire il pagamento telematico tramite Poste italiane (a mezzo di Carte di credito Visa, Mastercard, Postepay, addebito su *BancoPostaOnline* o *BancoPostaImpresa-Online*) o tramite Circuito bancario (con le banche convenzionate, su conto corrente intestato alla Tesoreria dello Stato). In argomento v. N. Santi Di Paola, *Il decreto ingiuntivo telematico*, Santarcangelo di Romagna 2016, 59 ss.

⁽⁵¹⁾ Su questo aspetto v. supra, § 4.III.4, a cura di N. Sotgiu.

⁽⁵²⁾ Così Cass. 19 gennaio 2018, n. 1366, in relazione ad un caso di continenza di cause, una delle quali sia stata introdotta mediante deposito telematico del ricorso per ingiunzione e l'altra con rito ordinario.

Qualora, dunque, sussistano le condizioni previste dall'art. 633 c.p.c. il giudice provvederà ad emettere il decreto ingiuntivo, in formato di atto nativo digitale (eventualmente munito di formula esecutiva, ove ricorrano le condizioni per la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c.p.c.) (53) mediante l'applicativo "consolle" del magistrato (54). Tale decreto, previa apposizione della data del deposito e della firma digitale del giudice, verrà quindi inserito nel fascicolo informatico come file .pdf non editabile.

Ove peraltro stimi necessaria una integrazione documentale, ritenendo la domanda non corredata da prova sufficiente (55), emetterà un provvedimento digitale ordinatorio con il quale richiederà al ricorrente, per il tramite della cancelleria, di effettuare le dovute integrazioni entro il termine indicato nello stesso provvedimento. Dette integrazioni, pertanto, dovranno essere tempestivamente inviate in via telematica, dal ricorrente mediante apposita nota di deposito firmata digitalmente, recante il riferimento al numero di ruolo generale e all'anno della procedura (56). È evidente, peraltro, che il mancato riscontro del ricorrente alla richiesta di integrazione del giudice nel termine richiesto comporterà il rigetto della domanda per insufficienza di quelle prove documentali che avrebbero dovuto giustificarla.

Nell' ipotesi, invece, in cui il giudice, ai sensi dell'art. 640 c.p.c. ritenga inaccoglibile la domanda rigetterà *sic et simpliciter* il ricorso con decreto motivato che, anche in tal caso, stante la più volte menzionata regola generale di cui all'art. dell'art. 16 *bis*, comma 4, d.l. n. 179/2012, sarà costituito da un provvedimento digitale.

L'avviso al difensore della parte dell'emanazione del provvedimento e dell'avvenuto deposito viene effettuata di norma da parte della cancelleria mediante PEC (57), la quale conterrà, oltre alla comunicazione in merito all'accoglimento o meno del ricorso, anche il file pdf del decreto sotto forma di allegato.

⁽⁵³⁾ In tal caso, come specificato *supra*, alla nota 29, sarà necessario che il ricorrente abbia previamente specificato nell'intestazione dell'atto e nel corpo dello stesso detta richiesta nonché selezionato la relativa opzione anche nel programma prescelto di "redattore buste".

⁽⁵⁴⁾ Su questo aspetto cfr. *supra*, § 4.I.6, a cura di E. Manzo. Va peraltro specificato che, ove per qualunque ragione il Giudice si trovasse a ciò impossibilitato per cause non dipendenti dalla sua volontà (es. smarrimento o scadenza della *smart-card*, problematiche connesse al malfunzionamento della *consolle*. ecc.), lo stesso potrà in via eccezionale effettuare il deposito cartaceo dell'atto e il cancelliere, dopo averne estratto copia informatica per immagine attraverso la scansione dell'originale, provvederà a darne comunicazione al ricorrente mediante PEC e ad inserire il file *.pdf.* immagine nel fascicolo informatico. Si osserva come tale possibilità di deposito per il giudice sia prevista in diversi Protocolli (tra cui quello del Tribunale di Roma), a prescindere dall'autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale, o dalla sussistenza del requisito dell'indifferibile urgenza, ai quali, invece, l'art. 16 *bis*, comma 4, d.l. n. 179/2012, subordina la possibilità di effettuare depositi non telematici nell'ambito del procedimento monitorio.

⁽⁵⁵⁾ In tal caso, infatti, si pone solo un problema di carenza di prova del credito e non di totale assenza di essa o di manifesta infondatezza della domanda, perché, ove così fosse, il giudice dovrebbe direttamente respingere l'istanza sic et simpliciter (così R. Conte, Procedimento di ingiunzione, Bologna 2012, 123).

⁽⁵⁶⁾ In tal senso v. il Protoccollo PCT presso il Tribunale di Rieti sulle prassi concordate dal tavolo tecnico in materia di decreti ingiuntivi telematici, in www.il processotelematico.it.

⁽⁵⁷⁾ Si rammenta, peraltro, che non vi è un obbligo da parte della cancelleria in tal senso, essendo onere dell'avvocato verificare direttamente dal proprio punto di accesso o dal Portale dei Servizi telematici tutti gli eventi successivi al deposito.

Ove peraltro si dovesse verificare la sussistenza di un errore materiale nel decreto ingiuntivo emesso, sarà necessario che il ricorrente depositi telematicamente apposita istanza di correzione, predisponendola come atto principale in formato .pdf testuale nativo, firmato digitalmente.

Il giudice provvederà così ad emettere un nuovo decreto contenente le correzioni richieste, da depositare sempre con modalità telematiche (58).

8.I.5. La notifica del decreto ingiuntivo.

Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo il difensore del ricorrente dovrà procedere a notificarlo all'ingiunto unitamente al ricorso, secondo quanto previsto dall'art. 643 c.p.c. (59).

Occorre in proposito specificare che qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso in forma non immediatamente esecutiva, il difensore potrà provvedere direttamente ad estrarre dal fascicolo informatico il duplicato informatico del ricorso e del decreto digitali, ovvero la copia – informatica o analogica – di tali documenti (di cui dovrà attestare la conformità all'originale), a seconda di quale sia la modalità con la quale debba eseguirsi la notificazione.

Qualora, infatti, il destinatario non disponga di un indirizzo di PEC risultante dai

Vale la pena segnalare che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale prevalente, il procedimento *ex* art. 188 disp. att. c.p.c. potrà essere utilizzato non solo nell'ipotesi di mancata notifica del decreto ingiuntivo, ma anche nel caso di notifica inesistente, mentre ove il decreto sia stato notificato, ancorché fuori termine o nel caso in cui la notifica debba considerarsi nulla, l'unico rimedio consentito all'ingiunto sarà quello dell'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (v. Cass. 2 aprile 2010, n. 8126 in *Giur. it.* 2011, 377 ss.; Cass. 1° settembre 2003, n. 12752, in *Mass. giust. civ.* 2003, 32).

⁽⁵⁸⁾ Questa la prassi diffusa in molti tribunali (v. per tutti il Protocollo PCT presso il Tribunale di Roma contenente la disciplina convenzionale specifica per i decreti ingiuntivi cit.).

Come si è avuto modo di vedere *supra*, § 4.I.6, a cura di E. Manzo, in tali casi le regole tecniche che presiedono al funzionamento del PCT non consentono che il provvedimento di correzione sia annotato sull'originale del provvedimento conformemente a quanto previsto dall'art. 288 c.p.c., atteso che, una volta che esso sia stato depositato dal giudice, non può essere più modificato, a tutela della sua stessa integrità e genuinità. Detta prassi, peraltro, come si è avuto modo di vedere, presenta taluni profili di criticità nella misura in cui comporta la creazione di due originali del provvedimento con il possibile rischio di utilizzazioni indebite ad opera delle parti.

⁽⁵⁹⁾ Nell'ipotesi di mancata notifica del decreto ingiuntivo lo stesso art. 644 c.p.c. stabilisce che tale provvedimento è considerato inefficace e dunque privo di effetti, attribuendosi alla mancata notifica di esso il rifiuto di avvalersi del titolo da parte del ricorrente. In tale ipotesi la parte ingiunta potrà azionare lo strumento di cui all'art. 188 disp. att. c.p.c. e chiedere, con apposito ricorso, che il giudice dichiari l'inefficacia del decreto ingiuntivo. Stante la generale regola della obbligatorietà del deposito telematico di tutti gli atti e provvedimenti del procedimento monitorio, è da ritenersi che detto atto vada redatto in formato nativo digitale e depositato telematicamente secondo le modalità già analizzate sopra. A seguito della proposizione del ricorso il giudice fisserà poi con apposito decreto una udienza per la comparizione delle parti davanti a sé e il termine entro il quale il ricorso e il decreto debbono essere notificati alla controparte, decidendo sulla efficacia o meno del decreto ingiuntivo, all'esito di detta udienza, con ordinanza non impugnabile. Anche tali provvedimenti del giudice dovranno essere redatti in formato digitale (salvo eccezioni connesse all'impossibilità di utilizzare la "consolle" del magistrato) e depositati telematicamente, analogamente a quanto avviene nel caso di emissione del decreto ingiuntivo.

pubblici elenchi di cui all'art. 16 *ter*, d.l. n. 179/2012, la notifica potrà essere effettuata secondo le modalità tradizionali, o a mezzo di ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 137 ss. c.p.c., oppure direttamente dal difensore del ricorrente in proprio, a mezzo posta, ai sensi dell'art. 3, l. n. 53/1994 (60).

Per quanto concerne, invece, la notificazione effettuata con modalità telematiche, essa potrà avvenire per il tramite dell'Ufficio Notifiche Esecuzioni e Protesti (UNEP) a seguito di apposita richiesta telematica del ricorrente, secondo le modalità indicate negli artt. 17 d.m. n. 44/2011 e 19 delle specifiche tecniche (61) o potrà essere effettuata direttamente dal difensore in proprio, ai sensi dell'art. 3 bis, l. n. 53/1994, a condizione che il notificante utilizzi un indirizzo PEC e che la notificazione avvenga nei confronti di destinatari che abbiano un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi (62).

Nella diversa ipotesi in cui sia stata autorizzata l'esecuzione provvisoria del decreto *ex* art. 642 c.p.c. il difensore, prima di procedere alla notifica dovrà (previa apposita istanza telematica) recarsi necessariamente in cancelleria al fine di ottenere il rilascio della copia del provvedimento spedito in forma esecutiva ai sensi dell'art. 153 disp. att. c.p.c., atteso che, a causa dei limiti funzionali del sistema, non è attualmente possibile rilasciare in forma esecutiva una copia informatica (63).

Quanto, infine, agli eventuali vizi che potrebbero inficiare la validità della notifica del decreto ingiuntivo, sembra utile segnalare che la giurisprudenza di merito ha escluso che l'omissione da parte del difensore della notifica della procura, unitamente al decreto ingiuntivo e al ricorso possa determinarne l'invalidità, ritenendo sufficiente che la stessa sia stata depositata nel fascicolo del monitorio in allegato al ricorso, sulla scorta dell'argomentazione secondo la quale tale atto è finalizzato a dimostrare l'esistenza del

⁽⁶⁰⁾ Su tale modalità di esecuzione della notificazione v. supra, § 4.V.4.5, a cura di F. PORCELLI.

⁽⁶¹⁾ In argomento v. supra, § 4.V.1, a cura di F. Porcelli.

⁽⁶²⁾ In argomento v. supra, § 4.V.4, a cura di F. Porcelli.

⁽⁶³⁾ Con riferimento a questo specifico aspetto, sembra opportuno evidenziare che la circolare DGSIA 23 ottobre 2015, al § 17, sottolineando la perdurante vigenza dell'art. 153 disp. att. c.p.c. — che assegna al cancelliere l'attività di rilascio della copia in forma esecutiva *ex* art. 475 c.p.c. — ha escluso che, ai fini del rilascio di una copia esecutiva di un provvedimento giurisdizionale, il difensore possa eludere il pagamento dei diritti di copia autentica di cui all'art. 268 comma 1 *bis*, d.P.R. 30 maggio 2002, estraendo direttamente dal fascicolo informatico ed autenticando copia del provvedimento stesso a norma dell'art. 16 *bis*, comma 9 *bis*, d.l. n. 179/2012, e rivolgendosi poi al cancelliere solo per l'apposizione della formula esecutiva su tale copia.

Nell'ipotesi di provvedimento dotato *ab origine* di efficacia esecutiva, ivi compreso il decreto provvisoriamente esecutivo *ex* art. 642 c.p.c., la spedizione in forma esecutiva non può pertanto prescindere dal contestuale rilascio, da parte del cancelliere, della copia sulla quale apporre la formula esecutiva, rilascio a sua volta subordinato al versamento dei diritti di cui al richiamato art. 268, comma 1 *bis*.

Diversamente, come si vedrà *infra*, in questa sezione, al § 8.I.8, nelle ipotesi di cui agli artt. 647, 653 e 654 c.p.c. in cui la notifica del decreto precede l'apposizione della formula (come anche nella diversa ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato dichiarato provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione, *ex* art. 648 c.p.c.), il cancelliere può continuare ad apporre la formula esecutiva sulla copia notificata del decreto ingiuntivo, anche se originariamente estratta ed autenticata dal difensore. a norma dell'art. 16 *bis*, comma 9 *bis*, d.l. n. 179/2012 (*contra* v. G. VITRANI, *Processo civile telematico: quesiti e soluzioni sull'autenticazione atti e notifiche a mezzo pec*, in *www.eclegal* 2015; L. LUCENTI, *PCT: copie, autentiche e notifiche* — 3: autentica (Segue), in www.jusdicere.it 2015).

potere rappresentativo del difensore al giudice e non alla controparte, la quale, peraltro, potrà in ogni caso prenderne visione accedendo al relativo fascicolo (64).

8.I.6. L'opposizione a decreto ingiuntivo.

Come si diceva in apertura, l'introduzione ad opera del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, del comma 1 *bis* all'interno dell'art. 16 *bis* d.l. n. 179/2012, estendendo la possibilità del deposito telematico anche agli atti e documenti diversi da quelli previsti dal precedente comma 1 del richiamato art. 16 *bis* (cioè da quelli depositati dalle « parti precedentemente costituite »), ha reso possibile il deposito telematico dell'atto di citazione (65) contenente l'opposizione a decreto ingiuntivo, alla stregua di qualsiasi altro atto introduttivo (66).

Giova peraltro precisare che, mentre il deposito telematico potrà essere effettuato dalla parte in alternativa al tradizionale deposito cartaceo quando l'atto (nativo analogico o digitale) sia stato notificato nelle forme tradizionali, ove detta notifica sia invece avvenuta a mezzo PEC la parte, al fine di offrire la prova dell'avvenuta notifica, potrà effettuare il deposito cartaceo solo nel caso in cui non sia possibile effettuarlo con modalità telematiche, stante quanto previsto dall'art. 9, comma 1 *bis*, l. n. 53/1994 (67), con la conseguenza che di norma, nel caso di notifica effettuata telematicamente, l'*iter* procedimentale risulterà integralmente telematico.

Ciò detto, va comunque evidenziato che di norma l'ingiunto, prima di proporre l'opposizione, avrà interesse a prendere visione del fascicolo informatico del monitorio per una più efficace difesa della sua posizione.

Tale fascicolo, infatti, oltre al ricorso e al decreto ingiuntivo emesso, contiene tutti gli atti e i documenti depositati dal ricorrente in allegato al ricorso. Poiché, peraltro, l'opponente non risulta costituito nella precedente fase monitoria svoltasi *inaudita altera parte*, il difensore, al fine di poter acquisire l'intera documentazione allegata al ricorso,

⁽⁶⁴⁾ Trib. Milano 14 gennaio 2010, in www.ilcaso.it 2010; Trib. Milano 8 marzo 2012.

⁽⁶⁵⁾ L'art. 645 c.p.c., quanto alle modalità di proposizione della opposizione, rinvia, in via generale, all'atto di citazione, ma tale previsione non trova applicazione nelle controversie in materia di lavoro o comunque in quelle che si svolgono secondo il rito di cui all'art. 414 c.p.c. ss. (come, ad esempio, in tema di locazione e di affitto) per le quali l'opposizione si propone con ricorso. In argomento v. supra, cap. 6.II, a cura di F. PORCELLI. La forma del ricorso, secondo le modalità previste dall'art. 702 bis ss. c.c. è peraltro prevista dall'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, anche per l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia di liquidazione di onorari di avvocato.

⁽⁶⁶⁾ Vale la pena sottolineare, peraltro, che con riferimento al sistema previgente all'introduzione del comma 1 bis dell'art. 16 bis d.l. n. 179/2012, Cass. 12 maggio 2016, n. 9772 ha chiarito che il deposito per via telematica, anziché con modalità cartacee, dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (come di qualsiasi atto introduttivo), non dà luogo ad una nullità della costituzione dell'attore, ma ad una mera irregolarità, « sicché ogniqualvolta l'atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell'ufficio giudiziario previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, deve ritenersi integrato il raggiungimento dello scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti ».

⁽⁶⁷⁾ Su questo aspetto v. supra, § 6.I.3, a cura di V. Bertoldi.

dovrà fare richiesta di accesso al relativo fascicolo informatico, mediante apposita istanza da depositarsi telematicamente (68).

Una volta che l'opposizione sia stata notificata (secondo le tradizionali modalità o telematicamente) occorrerà comunque dare comunicazione della sua proposizione alla cancelleria ai sensi dell'art. 645, comma 1, c.p.c.

Come è noto detto articolo prevede che ove l'atto sia notificato tramite ufficiale giudiziario, questi sarà tenuto a notificare l'avviso dell'intervenuta opposizione al cancelliere, in modo tale che quest'ultimo possa prenderne nota sull'originale del decreto (69).

Se invece la notifica è stata effettuata da parte del difensore dell'ingiunto, in proprio, a mezzo PEC o a mezzo posta, sarà onere di quest'ultimo inoltrare telematicamente l'avviso alla cancelleria (70), contestualmente alla notifica dell'atto di opposizione, ai sensi dell'art. 9, comma 1, l. n. 53/1994.

Occorre peraltro evidenziare che l'omissione di tale adempimento in caso di iscrizione a ruolo telematica dell'atto di citazione in opposizione, risulterà del tutto ininfluente dal punto di vista pratico, atteso che in tale sede il difensore dell'opponente sarà tenuto ad indicare anche tutti i dati che si riferiscono al procedimento monitorio, con la conseguenza che il sistema registrerà in automatico sul fascicolo d'ufficio relativo a tale procedimento l'avvenuta opposizione (71).

Come si diceva in premessa, la costituzione telematica dell'opponente non è esclusa dal fatto che l'atto di citazione in opposizione sia un atto nativo analogico, notificato con le modalità tradizionali. L'unico vero problema che si pone in tali casi concerne la corretta individuazione dell'atto principale da allegare alla busta telematica, occorrendo

⁽⁶⁸⁾ Si tratta della c.d. richiesta di visibilità, la quale andrà depositata come atto principale in pdf. testuale nativo, corredata dalla procura alle liti nonché, secondo la consuetudine invalsa in molti tribunali, dalla copia informatica per immagine del decreto ingiuntivo notificato (con relativa attestazione di conformità), qualora la relativa notifica sia avvenuta con modalità cartacee, o del messaggio PEC corredato della ricevuta di accettazione e di quella di consegna completa (ossia contenente tutti gli allegati) in formato .eml o .msg, qualora la notifica sia stata effettuata via PEC all'ingiunto. Per una disamina generale dell'argomento v. supra, § 4.II.8, a cura di A. Buonafede.

⁽⁶⁹⁾ Tale adempimento, volto ad impedire che il decreto possa essere *medio tempore* dichiarato esecutivo su istanza del creditore, si effettua in realtà attraverso l'inserimento nel sistema informatico, ad opera del cancelliere, di un apposito *alert* (« consegnato avviso di opposizione ») che segnala la pendenza dell'opposizione, atteso che, come già specificato *supra*, alla nota 58, il sistema non consente di effettuare annotazioni sull'originale del provvedimento depositato in formato nativo digitale.

⁽⁷⁰⁾ Si segnala, peraltro, che poiché normalmente il redattore non contempla tra le varie tipologie di atto, l'avviso di opposizione, il difensore inserirà detta istanza nella busta telematica come atto principale utilizzando la denominazione di « istanza generica ». Depositerà inoltre, come prova dell'avvenuta notifica dell'atto di opposizione, la copia informatica per immagine del ricorso corredata dalla prova dell'avvenuta notifica e delle relative attestazioni di conformità, nel caso in cui la notifica sia stata effettuata con le modalità cartacee da parte dell'ufficiale giudiziario e dall'avvocato in proprio a mezzo posta, ovvero il messaggio PEC e le ricevute di accettazione e consegna (quest'ultima contenente tutti gli allegati al messaggio) in formato *.eml* o *.msg*, oppure la copia informatica per immagine del messaggio PEC, di tutti gli allegati al messaggio (ricorso, decreto ingiuntivo, relata di notifica redatta *ex* art. 3 *bis* l. n. 53/1994 e sottoscritta con firma digitale), della ricevuta di attestazione e di avvenuta consegna, nonché delle relative attestazioni di conformità di cui all'art. 9, comma 1 *bis*, d.l. n. 179/2012, qualora la notifica sia stata effettuata con modalità telematiche.

⁽⁷¹⁾ Per questi rilievi v. N. GARGANO, L. SILENI, op. cit., 115.

verificare se esso possa consistere in una copia informatica dell'atto ottenuta dalla scansione dell'originale cartaceo (completa delle prove dell'avvenuta notifica), previa attestazione di conformità all'originale analogico, o debba invece necessariamente essere costituita da un atto nativo digitale, quale potrebbe essere la copia informatica mera dell'atto analogico notificato in possesso della parte, attestata conforme dal difensore ai sensi dell'art.16 decies d.l. n. 179/2012.

Come è stato messo in luce nella parte di questo volume dedicata al deposito telematico (72), la questione ha avuto ragione di porsi poiché, in linea di principio, l'art. 12 delle specifiche tecniche prescrive che "l'atto del processo in forma di documento informatico" da depositarsi telematicamente deve essere predisposto in formato *.pdf* editabile (ossia senza restrizione per le operazioni di copia e stampa), restando espressamente esclusa la possibilità di utilizzare la scansione di immagini per effettuare tale deposito.

Per ovviare a tale problema, nella prassi si ritiene possibile depositare nella busta telematica come atto principale il *file pdf* testuale nativo (ottenuto mediante trasformazione del medesimo file di videoscrittura utilizzato per la creazione dell'atto analogico notificato), munito di sottoscrizione digitale, e di inserire nella suddetta busta come allegato semplice la copia informatica per immagine dell'atto analogico notificato previa attestazione di conformità (73). Tale soluzione non appare peraltro del tutto convincente atteso che non vi sarebbe alcuna corrispondenza tra l'atto principale depositato telematicamente e quello analogico notificato, trattandosi, all'evidenza, di atti sostanzialmente diversi.

La questione, invero, sembra trovare una corretta (oltre che più agevole soluzione) nella tesi secondo la quale mediante l'utilizzazione dell'espressione "atto del processo in forma di documento informatico" di cui al citato articolo 12 delle specifiche tecniche, il legislatore ha inteso riferirsi ai soli atti predisposti in formato nativo digitale e non anche a quelli che invece sono creati su supporto cartaceo (atti processuali in forma di documenti analogici), con la conseguenza che per questi ultimi non sussisterebbe il menzionato divieto di deposito telematico di atti ottenuti mediante la scansione di immagini (74). In tal caso, peraltro, l'atto in formato *.pdf* testuale nativo potrebbe comunque essere depositato come allegato semplice al ricorso, al fine di rendere lo stesso navigabile e suscettibile di selezione da parte del giudice (75).

⁽⁷²⁾ Cfr. supra, § 4.III.5, a cura di N. Sotgiu.

⁽⁷³⁾ Cfr., ad esempio, *Guida al deposito telematico di un atto di citazione*, in *wwwordineavvoca-tibologna.net*. Questa soluzione operativa peraltro è addirittura imposta dal *software* di alcuni redattori atti, i quali non consentono il deposito di atti principali in un formato diverso dal *.pdf* nativo digitale.

⁽⁷⁴⁾ Tale soluzione troverebbe un'indiretta conferma nell'art. 14, comma 1, lett. c) delle specifiche tecniche ove si prevede che « l'atto vero e proprio », ossia l'atto principale è in formato .pdf ed è sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata, senza distinguere tra file .pdf nativo e file .pdf immagine.

L'ipotesi ricostruttiva prospettata nel testo troverebbe una ulteriore indiretta conferma in Cass. 12 giugno 2018, n. 15200, la quale — con riferimento specifico all'art. 19 *bis* delle specifiche tecniche in tema di notificazioni telematiche effettuate dagli avvocati — afferma che il divieto di scansioni di immagini contenuto nella citata disposizione si riferisce alle sola ipotesi in cui « l'atto da notificarsi sia un documento originale informatico ».

⁽⁷⁵⁾ Sulla ratio posta a fondamento della previsione che impone il formato .pdf nativo per la predisposizione dell'atto principale v. supra, § 4.I.3, a cura di E. Manzo.

Va peraltro considerata anche la possibilità — cui si accennava sopra — che la parte depositi, in luogo della copia informatica per immagine dell'atto originale analogico in suo possesso la copia informatica mera di detto atto, attestata conforme ai sensi dell'art. 16 *decies* d.l. n. 179/2012, che, come detto, è anch'essa un atto nativo digitale (76).

Alla luce di quanto osservato, pertanto, ove l'atto di opposizione sia costituito da un atto analogico notificato con modalità tradizionali, il difensore dovrà inserire nella busta telematica come atto principale: 1) la copia .pdf immagine dell'atto di opposizione notificato (77) ovvero la copia informatica mera di tale atto (78) (attestandone in entrambi i casi la conformità all'originale analogico di cui sia in possesso ai sensi dell'art. 16 decies d.l. n. 179/2012) nonché, come allegati: 2) la procura alle liti redatta direttamente su supporto cartaceo e poi digitalizzata secondo le modalità sopra esaminate per il ricorso; 3) i documenti che l'opponente offre in comunicazione nei formati ammessi dall'art. 12 delle specifiche tecniche e dall'art. 13 provvedimento d.g.s.i.a 16 aprile 2014; 4) la ricevuta del pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria; 5) la nota di iscrizione a ruolo redatta con software di videoscrittura e convertita in formato .pdf oppure generata direttamente in tale formato dal redattore atti.

Sulla base di tali premesse, il deposito così formalizzato può pertanto ritenersi regolare, fermo restando che, come si è avuto modo di vedere su di un piano più generale in sede di disamina della forma degli atti processuali, l'errore sul formato dell'atto depositato (.pdf immagine anziché .pdf nativo), non sarebbe comunque idoneo a determinare la nullità del deposito, ma semmai soltanto la sua irregolarità, alla quale sarebbe pur sempre possibile porre eventualmente rimedio a seguito di ordine del giudice, in mancanza di regolarizzazione spontanea ad opera della parte stessa (79).

Nella medesima prospettiva, inoltre, ove la notifica dell'atto di opposizione (in formato analogico o digitale nativo) sia stata invece effettuata a mezzo PEC il difensore dovrà depositare, come atto principale, l'atto di opposizione in formato *.pdf* testuale nativo, editabile e privo di elementi attivi (80), ovvero la copia informatica mera o per immagine dell'atto originale analogico in suo possesso, attestata conforme ai sensi dell'art. 16 *decies* d.l. n. 179/2012 (a seconda, rispettivamente, che detto atto sia stato redatto in formato digitale nativo o su supporto cartaceo).

In entrambi i casi sopra esaminati, una volta riempita la busta, il difensore dovrà firmare digitalmente l'atto principale, la procura, nonché il *file Datiatto.xml*, e conseguentemente trasmettere la busta all'ufficio giudiziario competente tramite allegazione di essa ad un messaggio PEC.

Se l'invio ha buon esito la causa verrà iscritta a ruolo e il cancelliere provvederà a

⁽⁷⁶⁾ Per questo aspetto v. supra, § 4.III.5, a cura di N. Sotgiu.

⁽⁷⁷⁾ In tale ipotesi, come si diceva sopra nel testo, il .pdf testuale nativo potrebbe essere allegato al ricorso per consentire al giudice di selezionarne il contenuto mediante operazioni di copia/incolla.

⁽⁷⁸⁾ In questo ultimo caso la copia informatica per immagine dell'atto analogico (corredata dalla attestazione di conformità) potrebbe comunque essere inserita nella busta telematica come allegato generico.

⁽⁷⁹⁾ In argomento v. diffusamente *supra*, § 4.I.3, a cura di E. Manzo.

⁽⁸⁰⁾ In tale caso il deposito telematico di tale atto e dei relativi allegati sarà effettuato con le stesse modalità già analizzate con riferimento al ricorso supra, § 8.I.3.

creare il fascicolo informatico, dando comunicazione al difensore dell'avvenuta iscrizione e del numero di ruolo mediante PEC.

8.I.7. La costituzione telematica del convenuto opposto.

Come si è illustrato sopra, l'art. 16 *bis* d.l. n. 179/2012 non impone alle parti non *precedentemente costituite* il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti.

Mentre non vi è alcun dubbio che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto atto introduttivo con il quale il debitore opponente si costituisce per la prima volta nel processo, possa alternativamente essere depositato con modalità telematiche ovvero con modalità cartacee, la stessa conclusione non può ritenersi così scontata per quanto riguarda la comparsa di risposta del convenuto opposto, atteso che la sua qualificazione come primo atto difensivo con il quale la parte si costituisce nel giudizio non è così pacifica nel panorama dottrinale e giurisprudenziale.

Infatti, portando alle estreme conseguenze la tesi che propugna la sostanziale unitarietà del procedimento per ingiunzione, qualificando il giudizio di opposizione come una fase prosecutoria ed eventuale di un procedimento già instaurato dal creditore mediante la proposizione del ricorso *ex* art. 638 c.p.c. (81), l'opposto dovrebbe, considerarsi già costituito nell'unico giudizio nel quale è stata proposta la domanda mediante il ricorso per ingiunzione, con la conseguenza che, da un lato, egli non avrebbe l'onere di costituirsi nuovamente nel giudizio di opposizione (82), dall'altro, ove scegliesse di farlo, ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 1, d.l. n. 179/2012, potrebbe depositare la comparsa di costituzione e risposta esclusivamente con modalità telematiche, trattandosi di un atto successivo alla sua (precedente) costituzione (83).

La soluzione non appare peraltro condivisibile, sia perché, a ben vedere, la natura prosecutoria del giudizio di opposizione ad ingiunzione, rispetto alla fase monitoria, non esclude affatto che l'opposto abbia l'onere di costituirsi nel giudizio di opposizione, dovendo altrimenti essere dichiarato contumace (84), e non potendo quindi considerarsi "parte precedentemente costituita", sia perché, come si è già visto (85), al fine di stabilire la sussistenza dell'obbligo di deposito telematico non è determinante la natura del procedimento nel quale lo stesso deve essere depositato, quanto il fatto che detto procedimento sia il medesimo nel quale la parte si sia precedentemente costituita. In questa prospettiva, dunque, posto che gli effetti della costituzione debbono intendersi

⁽⁸¹⁾ Cfr. S. Satta, sub art. 645, in Commentario al codice di procedura civile, VI, 1, Procedimenti speciali, Milano 1968, 80; C. Balbi, voce Ingiunzione (procedimento per), in Enc. giur., XVII, Roma 1997, 15. In giurisprudenza cfr. Cass., S.U., 7 luglio 1993, n. 7448, in Giust. civ. 1993, I, 2041 ss.; Cass. 10 marzo 2009, n. 5754, in Mass. Foro it. 2009, 337.

⁽⁸²⁾ Ove pertanto l'opposto non si costituisca si ritiene che non possa essere mai dichiarato contumace. In argomento v. per tutti A. Valittutti, F. De Stefano, *op. cit.*, 387 ss.: in giurisprudenza cfr. Trib. Milano 14 giugno 2016, in *www.ilcaso.it*.

⁽⁸³⁾ V. in tal senso Trib. Milano 14 giugno 2016, cit., che ha dichiarato inammissibile il deposito cartaceo della comparsa di risposta dell'opposto dal momento che, dovendosi considerare tale parte già costituita, detto atto deve ritenersi assoggettato all'obbligo del deposito telematico.

⁽⁸⁴⁾ Cfr. Cass. 29 ottobre 2015, n. 22113; Cass. 18 aprile 2006, n. 8955; Cass. 5 settembre 1985, n. 4625.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. § 4.III.2, a cura di N. Sotgiu.

limitati al procedimento in cui essa avviene, poiché il giudizio di opposizione rappresenta comunque un procedimento distinto rispetto a quello monitorio, implicando una nuova iscrizione a ruolo, si configura in capo all'opposto l'onere di costituirsi nuovamente, con la conseguenza che la comparsa di costituzione e risposta sarà il primo atto difensivo con il quale tale parte entra in contatto con l'organo giudicante cui è affidato il giudizio di opposizione (86) e potrà pertanto essere depositata alternativamente in forma cartacea o telematica.

Giova comunque ricordare che, a prescindere da quale sia la modalità di costituzione prescelta, si ritiene generalmente che sia onere del convenuto opposto depositare nel giudizio di opposizione i documenti prodotti a corredo del ricorso per ingiunzione, prima che maturino le preclusioni istruttorie, non potendo il giudice, in caso contrario, tenerne conto ai fine della decisione (87). A giustificazione di tale indirizzo si osserva che per il procedimento di ingiunzione manca una espressa disposizione — analoga a quella contenuta nell'art. 347 c.p.c. per il giudizio di appello — che disponga la trasmissione del fascicolo del monitorio al giudice dell'opposizione e che l'art. 638, comma 3, c.p.c., nel prevedere che i documenti allegati al ricorso non possano essere ritirati fino alla scadenza del termine per proporre opposizione stabilito nel decreto ingiuntivo, consentirebbe al ricorrente di ritirare i suddetti documenti una volta spirato detto termine, anche nell'ipotesi in cui l'opposizione sia stata proposta (88).

Alla base del richiamato orientamento vi è dunque la postulata vigenza di un principio di « reversibilità » dell'acquisizione della prova documentale (89) che consentirebbe alle parti di mantenere la disponibilità delle prove precostituite anche dopo la loro introduzione nel processo, con la conseguenza che, affinché i documenti prodotti nella precedente fase monitoria possano essere utilizzati ai fini della decisione anche nella successiva fase di opposizione, sarebbe comunque necessario che l'opposto provveda nuovamente a ridepositarli, manifestando in tal modo la perdurante volontà di volersene avvalere anche in tale fase.

Seguendo tale ragionamento, tuttavia, si dovrebbe giungere alla paradossale conclusione che in caso di mancata costituzione dell'opposto o comunque di mancata produzione da parte di quest'ultimo del proprio fascicolo nel giudizio di opposizione, il giudice di tale fase non possa decidere sulla base delle produzioni documentali effettuate dallo stesso ricorrente-opposto nella fase monitoria, con una evidente (e ingiustificata) deroga al c.d. principio di acquisizione processuale, secondo il quale i

⁽⁸⁶⁾ V. Trib. Torino 4 novembre 2013 e Trib. Padova 10 febbraio 2015, in *www.altalex.it*, che hanno dichiarato la contumacia del convenuto opposto non costituitosi nel giudizio di opposizione.

⁽⁸⁷⁾ Così Cass. 18 luglio 2013, n. 17603, in *www.foroitaliano.it*; Cass. 18 aprile 2006, n. 8955, in *Foro it. Rep.* 2006, voce *Ingiunzione* (*procedimento per*), n. 69; Cass. 7 ottobre 2004, n. 19992, in *Foro it. Rep.* 2004, voce *Ingiunzione* (*procedimento per*), n. 45.

⁽⁸⁸⁾ Per una critica di tale orientamento, v. G. Ruffini, *Sulla c.d. reversibilità dell'acquisizione* probatoria documentale, in *Riv. dir. proc.* 2015, 1098 ss. il quale ritiene che l'art. 638, comma 3, c.p.c. citato debba piuttosto essere interpretato nel senso che il ricorrente possa ritirare il proprio fascicolo solo quando sia spirato il termine ivi indicato e l'opposizione non sia stata proposta.

⁽⁸⁹⁾ Sull'argomento si veda funditus G. Ruffini, op. ult. cit., 1090 ss.

documenti prodotti in giudizio dalle parti devono ritenersi definitivamente acquisiti allo stesso (90).

L'indirizzo sopra menzionato sembra tuttavia destinato ad essere definitivamente superato a seguito di in una fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la quale, facendo applicazione del principio di « non dispersione della prova », inteso quale necessario corollario applicativo dei fondamentali principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata, ha riconosciuto che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo (messi a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, comma 3, c.p.c.), rimangono comunque nella sfera di cognizione del giudice dell'opposizione — da intendersi quale ulteriore fase di un unico procedimento che ha inizio con la proposizione del ricorso — seppur non prodotti nuovamente, con la conseguenza che l'opposto non ha l'onere di ridepositare il proprio fascicolo al momento in cui si costituisce nel giudizio di opposizione, potendo lo stesso essere acquisito anche d'ufficio dal giudice di tale giudizio, in quanto pur sempre relativo alla causa dinanzi a lui pendente, stante la ritenuta unitarietà del giudizio (91).

Va osservato, peraltro, che, anche prescindendo dalla natura del giudizio di opposizione nei termini indicati dalla Suprema Corte, proprio in ossequio al richiamato principio di acquisizione processuale, i documenti allegati al ricorso per ingiunzione non possono, a rigore, considerarsi « nuovi » in quanto già prodotti e messi a disposizione dell'ingiunto e del giudice già dalla fase monitoria, con l'ulteriore conseguenza che per essi non potranno operare le preclusioni istruttorie proprie del primo grado di giudizio.

Ne discende che il convenuto opposto potrà nuovamente depositare detti documenti nel giudizio di opposizione, allegandoli alla comparsa di costituzione e risposta o alle memorie *ex* 183 c.p.c. o, infine, ad una apposita istanza generica, deputata a tal

⁽⁹⁰⁾ Detto principio, pertanto, secondo il suddetto orientamento, opererebbe in modo diverso per i mezzi di prova precostituiti e per quelli costituendi, atteso che solo per i primi scatterebbe un onere di nuovo deposito nella successiva fase del processo. Per tali rilievi, sia pure con riferimento specifico al presunto onere della parte che si costituisce in appello, ai sensi dell'art. 347, comma 1, c.p.c., di depositare con il proprio fascicolo di parte anche quello relativo al primo grado di giudizio che lo stesso abbia in precedenza ritirato, v. G. Ruffini, op. ult. cit., 1093.

⁽⁹¹⁾ Cass., S.U., 10 luglio 2015, n. 14475, in *Giur. it.* 2015, 2624 ss. con nota di E. Benigni, *Non è nuovo il documento già allegato al ricorso monitorio e riprodotto in appello*. Le Sezioni Unite hanno risolto così il contrasto segnalato dall'ordinanza interlocutoria Cass. 17 novembre 2014, n. 24408, circa il carattere di novità o meno, ai fini della loro ammissibilità in appello, dei documenti prodotti nella fase monitoria e non ridepositati nel giudizio di opposizione, affermando che tali documenti non possono considerarsi « nuovi », in virtù delle motivazioni esplicitate nel testo, e dunque non sono assoggettati al divieto di cui all'art. 345 comma 3, c.p.c. Nello stesso senso v. anche, successivamente, Cass. 4 aprile 2017, n. 8693; Cass. 28 settembre 2018, n. 23455.

Con specifico riferimento all'inapplicabilità del regime delle preclusioni istruttorie alla produzione del fascicolo della fase monitoria da parte del ricorrente, v. Trib. Mantova 25 giugno 2015 e Trib. Taranto 13 ottobre 2015, entrambe in *www.ilcaso.it*, nonché Trib. Bologna, 7 dicembre 2017, in *www.ilprocessotelematico.it*, il quale ha ulteriormente precisato che la produzione di tale fascicolo debba considerarsi superflua dato che il giudice investito del giudizio di opposizione può direttamente visualizzare i documenti del fascicolo monitorio grazie alla funzione di acquisizione del "fascicolo collegato" presente nella *consolle*.

fine (92) e che, ove lo stesso non li produca in tale giudizio e non sia possibile reperirli nel fascicolo della fase monitoria acquisito d'ufficio, in quanto contenuti nel fascicolo di parte che sia stato *medio tempore* ritirato dall'opposto, il giudice possa ordinare a quest'ultimo di ridepositare il proprio fascicolo (93).

Vale la pena peraltro evidenziare che comunque la sussistenza del fascicolo informatico nei procedimenti monitori incardinati presso il tribunale a decorrere dal 30 giugno 2014 avrà il pregio di ridurre drasticamente gli inconvenienti connessi alla mancata produzione dei documenti menzionati da parte del ricorrente, atteso che tale fascicolo risulta composto in modo unitario, senza che sia possibile al suo interno distinguere un fascicolo di parte (94), con la duplice rilevante conseguenza che a) la parte non potrà più ritirare i documenti una volta che siano confluiti al suo interno e b) la cancelleria, nel provvedere (a seguito dell'eventuale ordine di acquisizione del giudice) all'inserimento del fascicolo informatico del monitorio all'interno di quello dell'opposizione, renderà fruibili al giudice di tale giudizio tutti gli atti e documenti depositati dal ricorrente nella fase monitoria e confluiti nel relativo fascicolo.

Venendo, dunque, alle concrete modalità con le quali l'opposto può costituirsi telematicamente nel giudizio di opposizione, il difensore di quest'ultimo, dopo aver inserito all'interno del redattore atti utilizzato l'indicazione del Registro di riferimento (nella specie SICID), l'ufficio giudiziario cui l'atto è diretto e il numero di ruolo della causa nel cui fascicolo andrà depositata la comparsa, dovrà inserire nella busta telematica, come atto principale: 1) la comparsa di costituzione e risposta redatta in formato *.pdf* testuale nativo, editabile e privo di elementi attivi o, in alternativa, la copia informatica mera o per immagine dell'originale della comparsa analogica attestata conforme ai sensi dell'art. 16 *decies* d.l. n. 179/2012 (a seconda, rispettivamente, che l'atto risulti redatto in formato nativo digitale o su supporto cartaceo) (95) nonché, come

⁽⁹²⁾ Ove, pertanto, l'opposto si costituisca mediante deposito cartaceo della comparsa di costituzione e risposta dovrà provvedere ad estrarre dal fascicolo informatico copia analogica del ricorso, dei documenti ad esso allegati, del decreto ingiuntivo e di eventuali ulteriori provvedimenti del giudice, attestando la conformità dei soli atti di parte e dei provvedimenti (non anche dei documenti allegati) a quelli presenti nel fascicolo informatico, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179/2012. Qualora invece opti per il deposito telematico di detto atto, la produzione del fascicolo del monitorio potrà avvenire estraendo i duplicati informatici degli atti e dei provvedimenti presenti nel fascicolo informatico (senza che sia necessaria l'attestazione di conformità) o la copia informatica di detti atti (di cui invece andrà attestata la conformità ai sensi del richiamato art. 16 bis, comma 9 bis, d.l. n. 179/2012).

⁽⁹³⁾ Per questi rilievi, sia pure con riferimento al deposito cartaceo del fascicolo di parte v. G. Ruffini, op. ult. cit., 1099. Tale prospettiva, peraltro, trasferita nel contesto del PCT, consentirebbe di superare le difficoltà conseguenti alla impossibilità di applicare al procedimento di ingiunzione telematica l'art. 16 d.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, che contempla la possibilità di trasmissione del fascicolo d'ufficio con modalità telematiche, « qualora non sia necessario acquisire detto fascicolo su supporto cartaceo ». In proposito si è osservato supra, § 4.II.9, a cura di A. Buonafede, che il tenore della norma è tale da condurre verosimilmente a ritenere che la sua applicazione sia limitata alle sole ipotesi in cui esista una specifica previsione (come quella contenuta nell'art. 347 comma 1 c.p.c.) che preveda la trasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice della successiva fase o del successivo grado del processo.

⁽⁹⁴⁾ Sul punto v. supra, § 4.II.9, a cura di A. Buonafede.

⁽⁹⁵⁾ V. al riguardo quanto osservato sopra, al § 8.I.6.

allegati: 2) la procura alle liti (%); 3) gli eventuali documenti che offre in comunicazione in uno dei formati ammessi dall'art. 12 delle specifiche tecniche e dall'art. 13 provvedimento d.g.s.i.a 16 aprile 2014, tra cui, eventualmente, tutti gli atti, i documenti e provvedimenti relativi al fascicolo del monitorio (97); 4) la ricevuta del pagamento del contributo unificato nel caso in cui con la comparsa sia stata proposta una domanda riconvenzionale che comporti il mutamento del valore della causa.

Anche in tal caso, analogamente a quanto già visto per l'atto di citazione in opposizione, il difensore dell'opposto dovrà procedere a firmare digitalmente l'atto principale, la procura alle liti e il *file DatiAtto.xml*, provvedendo successivamente a trasmettere la busta a mezzo PEC all'ufficio giudiziario dinanzi al quale pende la causa.

8.I.8. La richiesta della esecutorietà del decreto ingiuntivo e l'apposizione della formula esecutiva.

Come è noto, il decreto ingiuntivo può acquisire definitiva esecutorietà in conseguenza del verificarsi, in via alternativa, di quattro diverse fattispecie previste dal codice di rito: *i*) mancata proposizione dell'opposizione nei termini previsti o *ii*) mancata costituzione dell'opponente (art. 647 c.p.c.); *iii*) rigetto dell'opposizione o *iv*) estinzione del giudizio di opposizione (artt. 653 e 654 c.p.c.).

In tali casi l'ingiungente (sempre che l'esecutorietà non sia disposta direttamente con la sentenza che rigetta l'opposizione o con l'ordinanza che dichiara l'estinzione del giudizio) al fine di ottenere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo deve inoltrare alla cancelleria del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione (98) apposita richiesta.

La relativa istanza deve essere necessariamente depositata in via telematica, dovendosi in ogni caso applicare o il comma 4 dell'art. 16 *bis* d.l. n. 179/2012, ovvero il comma 1, laddove tale richiesta consegua alla costituzione della parte opposta in giudizio e debba dunque in tal senso qualificarsi come atto endoprocessuale.

Detta istanza dovrà quindi essere redatta in formato .pdf testuale nativo (99) e

⁽⁹⁶⁾ Per tale documento vale quanto già osservato *supra* in ordine al deposito della procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo.

⁽⁹⁷⁾ Ove, pertanto, l'opposto si costituisca mediante deposito cartaceo della comparsa di costituzione e risposta dovrà provvedere ad estrarre dal fascicolo informatico copia analogica del ricorso, dei documenti ad esso allegati, del decreto ingiuntivo e di eventuali ulteriori provvedimenti del giudice, attestando la conformità dei soli atti di parte e dei provvedimenti (non anche dei documenti allegati) a quelli presenti nel fascicolo informatico, ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 9 *bis*, d.l. n. 179/2012. Qualora invece opti per il deposito telematico di detto atto, la produzione del fascicolo del monitorio potrà avvenire estraendo i duplicati informatici degli atti e dei provvedimenti presenti nel fascicolo informatico (senza che sia necessaria l'attestazione di conformità) o la copia informatica di detti atti (di cui invece andrà attestata la conformità ai sensi del richiamato art. 16 *bis*, comma 9 *bis*, d.l. n. 179/2012).

⁽⁹⁸⁾ Cfr. artt. 647 e 654 c.p.c.

⁽⁹⁹⁾ La generalità dei Protocolli prevede che tale richiesta avvenga con modalità esclusivamente telematica, utilizzando la tipologia di atto « istanza generica » o « istanza richiesta esecutorietà », a seconda del *software* utilizzato.

Nell'ipotesi di cui all'art. 647 c.p.c., peraltro, si raccomanda che l'ingiungente prima di depositare l'istanza attenda un lasso di tempo di quindici/venti giorni dopo la scadenza del termine di quaranta giorni per proporre opposizione, onde consentire alla cancelleria di tenere eventualmente conto di

corredata dalla dovuta documentazione, diversa a seconda del presupposto che in concreto consente l'ottenimento del provvedimento di esecutorietà.

In particolare, nella ipotesi di mancata opposizione *ex* 647 c.p.c. l'ingiungente dovrà allegare la prova della regolarità della notificazione del ricorso e del decreto (100), mentre nel caso in cui il giudizio di opposizione sia stato definito con sentenza di rigetto o con ordinanza di estinzione *ex* art. 653 c.p.c. dovrà allegare la sentenza del giudizio di opposizione recante l'attestazione del passaggio in giudicato della stessa (101) o il provvedimento che ha dichiarato l'estinzione (102).

La busta telematica, contenente l'istanza (come atto principale) con i relativi allegati dovrà dunque essere inviata alla cancelleria competente la quale, verificata l'assenza di eventi ostativi al rilascio del decreto (103) inoltrerà la richiesta al giudice. Quest'ultimo, a sua volta, provvederà ad emettere il relativo provvedimento, con modalità telematica, mediante la propria *consolle* (104).

Una volta che il difensore abbia ricevuto la comunicazione dell'avvenuto accoglimento dell'istanza, dovrà recarsi in cancelleria al fine di fare apporre la formula

opposizioni presentate a ridosso della scadenza di detto termine (v. il Protocollo PCT presso il Tribunale di Roma cit. e il Protocollo PCT presso il Tribunale di Modena del 16 febbraio 2015).

(100) Qualora la notifica sia avvenuta con modalità cartacee da parte dell'ufficiale giudiziario o dell'avvocato in proprio a mezzo posta dovrà essere allegata la copia informatica per immagine del ricorso corredata dalla prova dell'avvenuta notifica e delle relative attestazioni di conformità. Nel caso, invece, di notifica effettuata dal difensore in via telematica occorrerà allegare alla richiesta di esecutorietà il messaggio PEC e le ricevute di accettazione e consegna (quest'ultima contenente tutti gli allegati al messaggio) in formato .eml o .msg oppure la copia informatica per immagine del messaggio PEC, di tutti gli allegati al messaggio (ricorso, decreto ingiuntivo, relata di notifica redatta ex art. 3 bis l. n. 53/1994 e sottoscritta con firma digitale), della ricevuta di attestazione e di avvenuta consegna, nonché delle relative attestazioni di conformità di cui all'art. 9 comma 1 bis d.l. n. 179/2012 (V. Protocollo PCT dell'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna del 21 maggio 2014 e il Protocollo PCT presso il Tribunale di Modena cit.).

Ove, pertanto, il ricorrente non documenti l'avvenuto perfezionamento della notifica la pronuncia del decreto di esecutorietà ex 647 c.p.c. deve essere rifiutata (in tal senso, Trib. Bologna 19 maggio 2014, in www.ilcaso.it 2014, con riferimento ad una ipotesi in cui l'ingiungente, a seguito di specifica richiesta del giudice, non aveva provveduto ad integrare la documentazione concernente la prova della regolarità della notifica del decreto, omettendo di depositare il relativo messaggio PEC).

- (101) In tal senso Trib. Roma 19 giugno 2017, non pubblicata.
- (102) In tal caso l'ingiungente potrà estrarre i duplicati di tali atti presenti nel fascicolo informatico o la copia informatica degli stessi, attestandone la conformità all'originale, secondo quanto disposto dall'art. 16 *bis* comma 9 *bis* d.l. n. 179/2012.
- (103) Si segnala, al riguardo, che l'avvenuta proposizione della opposizione viene automaticamente segnalata dal sistema tramite apposito "alert" inserito dalla cancelleria, con la conseguenza che, in assenza di esso, il giudice dovrà procedere all'emissione del relativo decreto. In argomento v. Trib. Milano 28 ottobre 2014, in www.ilcaso.it 2014.
- (104) In tale ipotesi, peraltro, si pone la medesima problematica già analizzata *supra*, in questa sezione, § 8.I.4, nota 58 con riferimento al provvedimento di correzione del decreto ingiuntivo concernente la impossibilità per il giudice di redigere il provvedimento di esecutorietà in calce all'originale del decreto di ingiunzione, conformemente a quanto previsto dall'art. 654 c.p.c., a causa dei limiti funzionali del sistema che non consente di modificare l'atto una volta che questo sia stato depositato telematicamente. Anche in tal caso, pertanto, il giudice dovrà necessariamente depositare con modalità telematiche un separato provvedimento di esecutorietà che contenga i richiami al decreto ingiuntivo emesso. In argomento v. anche *supra*, § 4.I.6, a cura di E. Manzo.

esecutiva (c.d. « comandiamo ») sulla copia analogica del decreto ingiuntivo in suo possesso, dallo stesso estratta ed autenticata ai sensi di legge e corredata della prova dell'avvenuta notifica $(^{105})$.

Come si è già avuto modo di vedere (106), detta formula deve necessariamente essere apposta sulla copia analogica del decreto ingiuntivo telematico, indipendentemente dalle modalità con cui è avvenuta la notifica, atteso che il sistema informatico attualmente in dotazione presso gli uffici giudiziari non consente di spedire in forma esecutiva una copia informatica.

Da un lato, infatti, l'art. 654, comma 2, c.p.c., pur prevedendo che non occorra una nuova notifica del decreto ingiuntivo, impone l'apposizione della formula per la formazione del titolo esecutivo, dopo che il giudice abbia provveduto a dichiarare esecutivo lo stesso decreto; dall'altro, l'art. 153 disp. att. c.p.c. sancisce in capo al cancelliere un potere di controllo estrinseco sulla perfezione formale del titolo, da intendersi nel senso della sua "completezza" (così A. Levoni, sub art. 153, in Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, Milano 1992, 505 ss.), senza implicare che l'apposizione della formula esecutiva debba necessariamente avvenire su una copia da lui stesso contestualmente rilasciata, ulteriore rispetto a quella autentica già notificata dal difensore. Il cancelliere può quindi legittimamente apporre la formula esecutiva anche sulla copia del decreto notificato, divenuto esecutivo in ragione di accadimenti successivi che lo stesso avvocato abbia provato e documentato al fine di ottenere la concessione dell'esecutorietà (questa è del resto la prassi generalmente seguita presso gli uffici giudiziari; in tal senso cfr. il Protocollo PCT presso il Tribunale di Ancona del 3 agosto 2015, il quale prevede che per l'apposizione della formula esecutiva il difensore debba recarsi in cancelleria già munito della copia notificata del provvedimento. Analogamente, nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato notificato a due destinatari, ad uno con modalità cartacea, all'altro in forma telematica, ai fini dell'apposizione della formula esecutiva a seguito di mancata opposizione, il difensore potrà collazionare un unico atto, composto dalla copia cartacea del provvedimento notificato in via tradizionale e da quella "stampata" notificata per via telematica e attestata conforme all'originale — entrambe corredate della prova dell'avvenuta notifica — sul quale il cancelliere appone un'unica formula esecutiva, ovvero una formula su ciascun decreto notificato limitatamente ad ogni singolo debitore ingiunto).

Anche l'elaborazione giurisprudenziale in argomento, per quanto a dire il vero piuttosto sporadica, sembra confermare tale opzione interpretativa (v. Cass. 21 gennaio 1957, n. 136 in Mass. Foro it. 1957, 31, nella quale si legge che, a differenza di quanto accadeva nel vigore del r.d. 2 luglio 1922 n. 1035, « nel sistema del r.d. 7 agosto 1936 n. 1531, trasfuso con lievi modifiche nel vigente codice di procedura civile il decreto di ingiunzione acquista efficacia di titolo esecutivo soltanto quando, trascorso il termine in esso fissato senza che l'intimato abbia fatto opposizione, il medesimo giudice che l'ha pronunciato, mediante nuovo decreto scritto in calce all'originale del decreto stesso (decreto che ha carattere giurisdizionale e non è puramente dichiarativo, ma dichiarativo-costitutivo) ne dichiari l'esecutività, dopo aver accertato la sua regolare notificazione e la mancanza di opposizione in termine, e dopo avere ordinato la rinnovazione della notificazione qualora risulti o appaia probabile che l'intimato non ne abbia avuto conoscenza. Ed in base al principio generale dell'art. 475, comma 1, ai fini dell'esecuzione forzata, anche la copia del decreto d'ingiunzione rilasciata al ricorrente deve essere, dopo il controllo del magistrato, spedita in forma esecutiva mediante l'apposizione della formula » (in senso conforme v. anche Cass. 16 marzo 1968 n. 1534, in Mass. Foro it. 1968, 388).

⁽¹⁰⁵⁾ Come già anticipato *supra*, § 8.1.5, nota 63 (trattando della questione della apposizione della formula esecutiva al decreto provvisoriamente esecutivo *ex* artt. 642 e 648 c.p.c.), deve ritenersi che tale modalità operativa possa continuare ad essere seguita, nelle ipotesi di cui agli artt. 647, 653 e 654 c.p.c., anche dopo la circolare DGSIA 23 ottobre 2015, data la sua perdurante compatibilità con il combinato disposto degli artt. 475 e dell'art. 153 disp. att. c.p.c.

⁽¹⁰⁶⁾ V. supra, § 8.I.5.

8.I.9. L'istanza di sospensione della esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c.

La provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo eventualmente concessa dal Giudice nella fase iniziale di emissione del decreto *ex* art. 642 c.p.c. può essere successivamente sospesa, su istanza dell'opponente, ove ricorrano gravi motivi (107).

Generalmente detta istanza viene proposta dall'opponente con lo stesso atto di opposizione, mediante formulazione di specifica richiesta, ma può essere proposta anche verbalmente, in udienza, o con separato ricorso (108). In tale ultimo caso, dunque, deve ritenersi operante l'obbligo del deposito telematico, trattandosi di un atto della parte già costituita nel giudizio.

Il difensore dell'opponente dovrà quindi redigere il relativo ricorso contenente l'istanza di sospensione *ex* art. 649 c.p.c. in formato *.pdf* testuale nativo, inserirlo nella busta telematica come atto principale unitamente agli eventuali allegati costituiti dai documenti che si offrono in comunicazione (secondo le modalità già descritte sopra per la istanza contenente la richiesta di esecutorietà) e successivamente inviare detta busta via PEC all'ufficio giudiziario competente (109).

In seguito verrà data comunicazione al difensore dell'istante dell'accoglimento del ricorso o del suo rigetto da parte della cancelleria, a mezzo PEC.

8.I.10. La conciliazione nel giudizio di opposizione.

L'art. 652 c.p.c. prevede la possibilità che il giudizio di opposizione si concluda con la conciliazione delle parti.

L'interesse alla trattazione di tale fattispecie nella presente sede nasce dal fatto che tale conciliazione normalmente è contenuta nel verbale di udienza che può essere redatto dal giudice in formato digitale, mediante la *consolle* del magistrato, ove quest'ultimo si avvalga della facoltà riconosciutagli dall' artt. 15 d.m. n. 44/2011 e dell'art. 16 delle specifiche tecniche (110).

La norma in questione contempla due ipotesi di accordo conciliativo che in ogni caso impongono il necessario raccordo con il decreto ingiuntivo già emesso (111): *i*) quella in cui le parti si accordino per il pagamento della medesima somma di denaro o quantità di cose fungibili stabilita nel decreto e *ii*) quella in cui le parti abbiano

⁽¹⁰⁷⁾ Per una definizione di tale concetto v. per tutti A. VALITUTTI, F. DE STEFANO, op. cit., 455.

⁽¹⁰⁸⁾ V. G. Di Rosa, Il procedimento di ingiunzione, Milano 2003, 370.

⁽¹⁰⁹⁾ Si segnala che qualora la sospensione sia richiesta con particolare urgenza l'istanza dovrà essere rivolta al Presidente del Tribunale il quale provvederà in maniera anticipata rispetto alla prima udienza di comparizione delle parti. In difetto di tale urgenza sarà il Giudice istruttore designato che provvederà al riguardo in prima udienza.

⁽¹¹⁰⁾ Si ricorda, infatti, che per i verbali di causa, così come per i provvedimenti del giudice (eccezion fatta per quelli pronunciati nell'ambito del procedimento di ingiunzione, per i quali il più volte citato art. 16 *bis* comma 4 d.l. n. 179/2012 dispone l'obbligatorietà del deposito telematico), non sussiste un obbligo di redazione in formato digitale, potendosi liberamente optare per il formato analogico (in argomento v. *supra*, § 4.II.5, a cura di A. Buonafede).

⁽¹¹¹⁾ Si nota, infatti, come la *ratio* sottesa al disposto dell'art. 652 c.p.c. sia sostanzialmente quella di evitare la duplicazione dei titoli esecutivi che intervengono in tempi diversi: A. Valitutti, F. De Stefano, *Il decreto ingiuntivo e la fase di opposizione*, cit., 383.

raggiunto un accordo per una somma o quantità di cose minore rispetto a quella contenuta in tale provvedimento.

Nel primo caso il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo ovvero conferma l'esecutorietà di cui esso sia già dotato; nel secondo caso, invece, al fine di adeguare il provvedimento giudiziale al contenuto dell'accordo, il giudice dovrà procedere alla riduzione della somma ingiunta nel decreto, con la conseguenza che il titolo esecutivo sarà costituito non più dall'originario decreto ingiuntivo, bensì dal verbale di conciliazione delle parti redatto in udienza, che pertanto potrà essere redatto telematicamente.

Si è peraltro rilevato nella sede opportuna come la scelta del magistrato di redigere il verbale in forma digitale comporti una serie di problemi derivanti in primo luogo dalla circostanza che l'utilizzo dell'applicativo della *consolle* consente solo a quest'ultimo, e a nessun'altro, di poter apporre la propria firma digitale (112). Detta modalità operativa imposta dal sistema, tuttavia, si pone in netto contrasto sia con la previsione generale di cui all'art. 126, comma 2, c.p.c., la quale prescrive che il verbale di causa sia sottoscritto dal cancelliere, sia con l'art. 88 disp. att. c.p.c. che, con specifico riferimento alla convenzione di conciliazione conclusa tra le parti dinanzi al giudice istruttore, prevede che essa sia raccolta in separato processo verbale e che sia sottoscritta dalle parti, dal giudice e dal cancelliere.

Orbene, mentre l'omessa sottoscrizione del cancelliere non sembra avere alcun riflesso in termini di inesistenza o nullità dell'atto, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la sua presenza svolge pur sempre un ruolo sussidiario rispetto a quello del giudice (113), maggiori problematiche solleva la mancanza della sottoscrizione delle parti del verbale contenente l'accordo conciliativo dalle stesse raggiunto.

In tal caso, infatti, non si ritiene applicabile il richiamato art. 126, comma 2, c.p.c. che, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 45 d.l. 24 giugno 2014 n. 90 (convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114), esonera gli altri intervenuti in udienza dalla sottoscrizione, ritenendo sufficiente che il cancelliere dia semplicemente loro lettura del verbale (114).

Sotto altro profilo va inoltre considerato che, quand'anche si trovasse sul piano operativo una soluzione tecnica per consentire comunque alle parti di sottoscrivere digitalmente il verbale, si potrebbe verificare l'ipotesi che le stesse siano sprovviste di firma digitale.

Per ovviare a tale problema, accanto alla consueta modalità di redazione del verbale su supporto cartaceo (che verrebbe sottoscritto in via analogica dalle parti) vi sarebbe pur sempre la possibilità — consentita dall'art. 21 comma 2 *ter* c.a.d. — di procedere a tale incombente in forma digitale, acquisendo la sottoscrizione autografa delle parti

⁽¹¹²⁾ V. supra, § 4.II.5, a cura di A. Buonafede.

⁽¹¹³⁾ Cfr. supra, \$ 4.II.5, a cura di A. Buonafede.

⁽¹¹⁴⁾ In tal senso v. Trib. Milano 15 luglio 2014, in www.altalex.it, secondo il quale la previsione dell'art. 126, comma 2, c.p.c. non trova applicazione laddove si tratti di raccogliere un accordo delle parti che abbia natura transattiva o conciliativa. La stessa circolare DGSIA 23 ottobre 2015, al § 12, specifica che per il caso del verbale di conciliazione trova esclusiva applicazione l'art. 88 disp. att. c.p.c. in quanto la mancanza di sottoscrizione autografa delle parti creerebbe notevoli difficoltà in sede di trascrizione.

digitalmente o mediante allegazione al verbale telematico di copia informatica per immagine del documento analogico sul quale sono state apposte le firme, oppure acquisendo dette firme direttamente attraverso apposito dispositivo elettronico (es. *tablet*) (115).

8.I.11. L'impugnazione del decreto ingiuntivo esecutivo. Rinvio.

Una volta che il decreto ingiuntivo sia divenuto esecutivo, a seguito di mancata proposizione dell'opposizione o per mancata costituzione in giudizio dell'opponente, a norma dell'art. 647 c.p.c., nonché per effetto dell'estinzione del giudizio di opposizione *ex* art. 653 c.p.c. (116), vi è la possibilità che lo stesso sia impugnato mediante revocazione — nei soli casi peraltro di cui ai nn. 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 c.p.c. (117) — o mediante opposizione di terzo revocatoria (118).

Considerato che la disamina di tali mezzi di impugnazione, sotto il profilo della possibilità di applicare anche ad essi le regole del PCT, è stata affrontata in altra sede di questo volume specificamente dedicata alle impugnazioni, si ritiene opportuno rinviare ad essa per gli opportuni chiarimenti e approfondimenti (119).

8.I.12. Il decreto ingiuntivo europeo nel contesto del PCT.

Merita infine di essere considerata, al fine di fornire una illustrazione completa della materia qui trattata, la questione concernente la possibilità di applicare le regole del PCT anche al procedimento ingiuntivo europeo (c.d. IPE), introdotto con reg. CE n. 1896/2006 al fine di accelerare e semplificare le procedure di recupero dei crediti transfrontalieri.

Tale istituto, che si pone comunque in alternativa agli strumenti processuali monitori contemplati dalla legislazione interna di ciascuno Stato membro (120), si caratterizza per il fatto di dover essere azionato mediante l'utilizzo di apposita modu-

⁽¹¹⁵⁾ Per questa soluzione v. supra, § 4.II.5, a cura di A. Buonafede.

⁽¹¹⁶⁾ Malgrado l'art. 656 c.p.c. richiami, quale presupposto dell'impugnazione, il solo art. 647 c.p.c., si ritiene pacificamente che l'impugnazione per revocazione possa essere proposta anche in tale caso.

In argomento v. A. Ronco, *Procedimento per decreto ingiuntivo*, in *I procedimenti sommari e speciali*, a cura di S. Chiarloni, C. Consolo, I, *I procedimenti sommari*, Torino 2012, 509; A. VALITUTTI, F. DE STEFANO, *op. cit.*, 562; R. Conte, *Procedimento di ingiunzione*, Bologna 2012, 472. In giurisprudenza v. Cass. 29 marzo 1989, n 1492, in *Fall*. 1989, 889.

⁽¹¹⁷⁾ La norma citata, dunque, senza operare una distinzione tra revocazione ordinaria e straordinaria ammette l'impugnazione in questione nelle ipotesi contemplate dall'art. 395 c.p.c. in cui il decreto sia l'effetto del dolo di una delle parti ai danni dell'altra (n. 1); se sia stato emesso in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sua pronuncia oppure che l'ingiunto ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima dell'emissione del decreto (n. 2); se il decreto è contrario ad altra pronuncia avente tra le parti autorità di cosa giudicata (n. 5) e infine se il decreto sia affetto da dolo del giudice accertato con sentenza passata in giudicato (n. 6).

⁽¹¹⁸⁾ Si tratta della ipotesi dell'impugnazione concessa ai creditori quando il decreto è l'effetto di dolo o collusione ai danni del terzo.

⁽¹¹⁹⁾ V. supra, cap. 7, a cura di E. Odorisio.

⁽¹²⁰⁾ Cfr. art. 1, par. 2 reg. n. 1896/2006.

listica standard messa a disposizione dallo stesso Regolamento, che può essere presentata su supporto cartaceo (da consegnarsi *brevi manu* o trasmettersi per posta) o tramite mezzo elettronico, purché sia accettato dallo Stato membro di origine e sia comunque nella disponibilità del giudice a cui è richiesta l'emissione del provvedimento (121).

L'Italia, dovendo effettuare una scelta tra queste due modalità di presentazione della domanda, secondo quanto richiesto dall'art. 29 del citato Regolamento (122), ha optato per quella tradizionale, non soltanto in ragione del fatto che a quell'epoca il processo di informatizzazione degli uffici giudiziari era da poco cominciato, ma anche e soprattutto per consentire a chiunque di poter proporre la domanda di ingiunzione europea senza l'assistenza di un difensore, come previsto dall'art. 24 dello stesso Regolamento.

Alla base di tale opzione vi sarebbe, infatti, l'idea di fondo che la diversa scelta della modalità telematica, comportando l'uso esclusivo della PEC in quanto unico strumento telematico di trasmissione degli atti processuali a seguito dell'entrata in vigore del PCT, avrebbe inevitabilmente comportato il ricorso all'assistenza di un difensore in via generalizzata (123), in considerazione del fatto che, mentre per i professionisti (così come per i titolari di un impresa) sussiste l'obbligo di munirsi di un indirizzo di PEC ad essi esclusivamente riferibile, analogo obbligo non è previsto per il privato cittadino che non possegga le anzidette qualifiche e che pertanto, nella generalità dei casi, sarà privo di tale strumento (124).

Questa esigenza, peraltro, viene apertamente esplicitata nella circolare DGSIA 23 ottobre 2015 nel cui § 8.1, sulla scorta della fondamentale premessa che il procedimento di ingiunzione europea differisce da quello monitorio di cui all'art. 633 ss. c.p.c., si precisa che la scelta del deposito cartaceo dell'istanza è necessaria per garantire anche ai soggetti stranieri, privi di difensore, la possibilità di presentare la domanda di ingiunzione.

Non può del resto tralasciarsi di considerare che gli Stati membri non potrebbero legittimamente imporre l'utilizzo di una forma diversa da quella già comunicata in forza dell'art. 29 reg. n. 1896/2006, anche se prevista dalla legislazione nazionale, in quanto ciò comporterebbe l'introduzione di requisititi formali ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 7 del citato regolamento (125).

Malgrado ciò, ci si è posti comunque l'interrogativo se a fronte dell'introduzione — ad opera dell'art. 16 *bis*, comma 4, d.l. n. 179/2012 — di una regola generale che prevede l'obbligatorietà del deposito telematico per tutti gli atti e provvedimenti del procedimento monitorio, fosse ancora ammissibile il deposito con modalità cartacee

⁽¹²¹⁾ Cfr. art. 7 reg. n. 1896/2006.

 $^(^{122})$ Ai sensi del citato art. 29 la comunicazione doveva essere effettuata entro e non oltre il 12 giugno 2008.

⁽¹²³⁾ Per questi rilievi v. A. Mondini, La domanda di ingiunzione europea nell'epoca del PCT, in Scritti dedicati a Maurizio Converso, Roma 2016, 337.

⁽¹²⁴⁾ Cfr. supra, § 3.6, a cura di F. PORCELLI.

⁽¹²⁵⁾ Il comma 5 di tale articolo, infatti, prevede che « la domanda è presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine », con la conseguenza che sarebbe illegittima qualsiasi altra modalità di presentazione della domanda diversa da quella indicata dallo stato membro all'atto della scelta. In tal senso si è pronunciata la Corte di Giustizia Europea 13 dicembre 2012, causa C-125/11, (Iwona SzyrocKa c. SiGer Technologie GmbH).

della domanda di ingiunzione europea. Tale dubbio è stato risolto in senso positivo dalla giurisprudenza di merito (126) sulla scorta della osservazione — per vero da sempre condivisa nella prassi (127) — che il procedimento di ingiunzione europea è istituto autonomo e distinto rispetto al procedimento monitorio di cui agli artt. 633 ss. c.p.c. e trova la sua unica disciplina normativa nella fonte regolamentare. Ne discende, dunque, che la presentazione della domanda di ingiunzione europea su supporto cartaceo costituisce, al momento, la regola cui occorre attenersi (128) (in assenza di comunicazioni di modalità diverse da parte del nostro Paese) e che pertanto ogni altra forma di presentazione della domanda non può ritenersi obbligatoria per il ricorrente, malgrado l'intervenuta introduzione dell'art. 16 bis, comma 4, d.l. n. 179/2012.

⁽¹²⁶⁾ Trib. Milano 8 aprile 2015, in www.altalex.it 2015, con nota di R. Bianchini.

⁽¹²⁷⁾ V., ad esempio, il Protocollo PCT presso il Tribunale di Parma dell'8 ottobre 2014, che esclude espressamente l'applicabilità della normativa del decreto ingiuntivo telematico al procedimento di ingiunzione europea in assenza di interventi normativi sul punto.

⁽¹²⁸⁾ Sulla opportunità di riconsiderare tale scelta v. A Bonafine, op. cit., 181 ss.

Sommario: 8.II.1. Premesse generali. — 8.II.2. La notifica dell'atto introduttivo: alcune questioni problematiche. — 8.II.3 L'atto di intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione e l'atto di intimazione di sfratto per morosità. — 8.II.4. La costituzione dell'intimato. — 8.II.5. L'udienza di convalida. — 8.II.6. Il mutamento di rito e la fase a cognizione piena. — 8.II.7. L'opposizione dopo la convalida.

8.II.1. Premesse generali.

Come si è già avuto modo di vedere in altre parti di questo volume (¹), è possibile che a determinate condizioni gli atti del processo siano notificati per via telematica, anche dagli avvocati in proprio; inoltre, per effetto dell'introduzione del comma 1 *bis* nell'art. 16 *bis*, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 ad opera dell'art. 19 d.l. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015, n. 132), i difensori delle parti non precedentemente costituite (o il dipendente di cui si avvalga per stare in giudizio personalmente la pubblica amministrazione non precedentemente costituita) possono scegliere di utilizzare le forme telematiche anche per il deposito degli atti introduttivi (²) (ossia dell'atto di citazione contenente l'intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione o l'intimazione di sfratto per morosità, rispettivamente *ex* artt. 657 e 658 c.p.c., nonché della comparsa di risposta *ex* art. 660 c.p.c.) e dei documenti negli stessi indicati, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la trasmissione e la ricezione dei documenti si perfeziona esclusivamente con tali modalità (³).

Ove pertanto ci si avvalga di tali facoltà, sorge la esigenza di scrutinare le fasi tipiche che scandiscono il procedimento speciale qui considerato alla luce delle norme speciali sulla giustizia telematica.

8.II.2. La notifica dell'atto introduttivo: alcune questioni problematiche.

Come è noto, la notevole importanza rivestita in questo procedimento speciale dalla notifica dell'atto introduttivo, per le conseguenze comminate dalla legge in caso di

⁽¹⁾ V. supra, cap. 4.V, a cura di F. PORCELLI.

⁽²⁾ V. supra, § 4.I.1, a cura di E. MANZO e § 4.III.2, a cura di N. Sotgiu.

⁽³⁾ È quanto si prevede nell'art. 16 *bis*, comma 1 *bis*, d.l. n. 179/2012 per scongiurare la possibilità che, una volta effettuata la scelta per il binario telematico, il deposito dell'atto possa avvenire in modo "ibrido", qualora, ad esempio, all'atto principale predisposto e depositato in forma digitale siano allegati documenti (o la stessa procura) che vengano invece depositati con modalità tradizionali.

mancata comparizione dell'intimato all'udienza, ha suggerito l'adozione di particolari cautele al fine di assicurare, nella maggiore misura possibile, che il convenuto abbia effettiva conoscenza della intimazione. Da un lato, infatti, si esclude espressamente che la notificazione possa essere effettuata al domicilio eletto dal conduttore (presso una persona fisica o un ufficio), ai sensi dell'art. 141 c.p.c. (4), dall'altra, l'art. 660, ult. comma, c.p.c., impone all'ufficiale giudiziario, quando l'intimazione non è stata notificata « in mani proprie », di spedire avviso all'intimato dell'effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata, allegandone la ricevuta all'originale dell'atto (5).

Considerata l'assoluta prevalenza riconosciuta dal legislatore alla notifica effettuata « in mani proprie », rispetto alle altre modalità contemplate dall'art. 137 c.p.c., occorre interrogarsi sulla possibilità che la notifica effettuata in via telematica dall'avvocato o dall'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 149 *bis* c.p.c., nei confronti di una persona fisica o giuridica (individuale o collettiva) dotata di un indirizzo di PEC (*ex* art. 16 *ter* d.l. n. 179/2012), (6) possa considerarsi equipollente a quella effettuata « in mani proprie », con conseguente esonero per il notificante — in caso di riscontro positivo — dall'invio della successiva raccomandata.

Con specifico riferimento alla notifica effettuata telematicamente dall'avvocato, parte della giurisprudenza, muovendo dal presupposto che l'utilizzo della PEC è subordinato all'inserimento di determinate credenziali normalmente nella esclusiva disponibilità del titolare, ritiene che qualora il soggetto legittimato ad accedere alla casella PEC della persona giuridica sia il legale rappresentante della stessa o comunque « persona incaricata di ricevere le notificazioni » ai sensi dell'art. 145 c.p.c., la notifica effettuata possa considerarsi perfezionata senza necessità di eseguire l'avviso di cui all'art. 660, ult. comma, c.p.c., mentre tale formalità dovrà essere osservata qualora la persona che riceva la notifica sia una mera « addetta alla sede » (7).

A tale orientamento, per vero censurabile nella misura in cui non fornisce un criterio orientativo univoco, né consente di verificare agevolmente con certezza quale sia

⁽⁴⁾ Non si considera peraltro domicilio eletto agli effetti indicati dalla norma quello indicato dal conduttore nel contratto (v. Cass. 15 settembre 1981, n. 5103).

⁽⁵⁾ Si segnala, peraltro, che analogo adempimento è previsto in caso di notifica a mezzo posta dall'art. 7, comma 6, l. n. 890/1992 (introdotto dall'art. 36, comma 2 *quater*, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248), a mente del quale « se il piego raccomandato non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto al destinatario stesso a mezzo lettera raccomandata ».

⁽⁶⁾ Su questo argomento v. supra, § 3.3, a cura di F. PORCELLI.

⁽⁷⁾ Trib. Milano 31 maggio 1999, in *Foro it*. 2000, I, 680; Trib. Mantova 17 giugno 2014. Nel senso che deve ritenersi senz'altro valida la notifica a mezzo PEC effettuata dal difensore ad una persona giuridica, senza necessità di effettuare l'avviso di cui all'art. 660, ult. comma, c.p.c., sulla scorta della ritenuta equipollenza tra notificazione effettuata a mezzo PEC e notificazione effettuata « in mani proprie », v. Trib. Frosinone, 22 marzo 2016, in *www.eclegal.it* 2017, con nota adesiva di E. Pofi, nonché Trib. Roma 13 marzo 2018, in *www.ilprocessotelematico.it*. In argomento, v. peraltro Cass. 5 agosto 2002, n. 11702, la quale ha ritenuto che in tal caso il difensore sia esonerato dall'inviare l'avviso all'intimato sulla scorta della diversa argomentazione secondo la quale l'art. 660, ult. comma, c.p.c. e l'art. 7 l. n. 890/1982 non troverebbero applicazione nell'ipotesi di notificazione a soggetti diversi dalle persone fisiche.

stato l'effettivo destinatario della notifica nel caso concreto (8), si contrappone un indirizzo più rigoroso che nega, in radice, la possibilità di equiparare la notifica effettuata a mezzo PEC a quella eseguita « in mani proprie », con la conseguenza che sarebbe sempre indispensabile effettuare l'avviso *ex* art. 660, ult. comma, c.p.c. ai fini del perfezionamento della notifica, qualora essa sia effettuata con modalità telematiche (9).

La soluzione da ultimo indicata sembra comunque da preferire tenuto conto, in primo luogo, che la notifica effettuata a mezzo PEC, ai sensi dell'art. 48 c.a.d., viene ritenuta equipollente (sempre che la legge non disponga diversamente) a quella effettuata a mezzo posta e non a quella effettuata dall'ufficiale giudiziario « in mani proprie ». Essa, peraltro, sembra maggiormente coerente con l'esigenza, posta a fondamento della speciale previsione di cui all'art. 660, ult. comma, c.p.c., di garantire che l'intimato venga a conoscenza diretta dell'atto di intimazione, scongiurando, per quanto possibile, che l'atto sia recapitato ad un soggetto diverso che, sebbene incaricato di ricevere le notificazioni per conto dell'intimato, potrebbe in concreto ometterne o comunque ritardarne la consegna all'effettivo destinatario.

Ulteriori profili problematici si riscontrano peraltro anche con riferimento all'ipotesi in cui la notifica in via telematica sia effettuata alla persona giuridica dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 149 *bis* c.p.c.

Ove infatti si ritenga di dover accogliere la tesi più rigorosa sopra esaminata, che impone al notificante l'obbligo di inviare all'intimato l'avviso di cui all'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c. tutte le volte in cui la notificazione non sia effettuata « in mani proprie », l'applicazione dell'art. 149 bis c.p.c., in combinato disposto con l'art. 660, ult. comma, c.p.c., darebbe luogo ad un procedimento di notificazione « ibrido » in quanto eseguito per una parte in forma digitale, e per altra parte (quella relativa all'invio dell'avviso) in forma cartacea, con la difficoltà operativa per l'Ufficiale Giudiziario di dover allegare all'originale dell'atto (costituito dal documento informatico notificato in via telematica) la ricevuta di spedizione della raccomandata contenente l'avviso di cui all'art. 660, ult. comma, c.p.c. (10).

Per quanto concerne, infine, la notifica dell'intimazione di licenza o di sfratto effettuata via PEC ad una persona fisica, ci si è chiesti se tale notifica possa essere considerata valida ove sia stata eseguita dal difensore ai sensi dell'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/1994, nei confronti di un privato cittadino munito di indirizzo PEC (risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 ter d.l. n. 179/2012) in quanto professionista o titolare di una impresa individuale (11), per una vertenza di carattere personale, non attinente, dunque, alla professione o alla attività economica dallo stesso esercitata (12).

⁽⁸⁾ A parte ogni altra considerazione sulla reale fondatezza di tale tesi derivante dalla constatazione che colui che ha accesso ad una casella di posta elettronica si presume (per definizione) investito del compito di ricevere gli atti per conto della persona giuridica destinataria dell'atto.

⁽⁹⁾ Trib. Modena 23 luglio 2014, in www.expartecreditoris.it 2014.

⁽¹⁰⁾ Su questo specifico aspetto v. E. Pofi, La notificazione della citazione per la convalida di sfratto per morosità a mezzo posta elettronica certificata, in www.eclegal.it 2017.

⁽¹¹⁾ Sull'obbligo di munirsi di un indirizzo PEC gravante sulle persone fisiche nelle ipotesi menzionate v. *supra*, § 3.1, a cura di F. PORCELLI.

⁽¹²⁾ V. in dottrina A. RICUPERATI, Quando l'avvocato non può notificare l'atto a mezzo PEC: le residue competenze funzionali esclusive dell'ufficiale giudiziario in materia civile, in www.eclegal.it 2017; L. LUCENTI, Giurisprudenza e notifiche PEC: un rapporto difficile, in www.jusdicere.it 2016.

La questione ha trovato positiva soluzione nella giurisprudenza di merito, sulla scorta della constatazione che l'art. 3 bis, comma 1, l. n. 53/1994 sopra menzionato, si limita a prevedere che « la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi », senza esigere in alcun modo che tale indirizzo abbia una qualche pertinenza con il contenuto dell'atto oggetto di notifica (13).

8.II.3. L'atto di intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione e l'atto di intimazione di sfratto per morosità.

A seguito della notifica all'intimato dell'atto introduttivo del procedimento, a partire dal 27 giugno 2015 (data di entrata in vigore delle modifiche apportate al citato art. 16 d.l. n. 179/2012 dall'art. 19 d.l. n. 83/2015), il locatore potrà costituirsi in giudizio avvalendosi delle forme telematiche, in alternativa a quelle tradizionali.

Vale la pena peraltro evidenziare che la costituzione telematica dell'intimante non è esclusa dal fatto che l'atto introduttivo del giudizio sia un atto nativo analogico che sia stato notificato con le modalità tradizionali, purché, in tale ipotesi, si sia provveduto alla sua digitalizzazione.

Rinviando per maggiori approfondimenti a quanto rappresentato in altre parti di questo volume (14), in questa sede appare sufficiente evidenziare come la fattispecie qui considerata imponga di verificare, sul piano operativo, quale sia la corretta modalità di procedere al deposito, occorrendo stabilire se l'atto principale da inserire nella busta telematica possa consistere nella copia digitalizzata dell'atto ottenuta dalla scansione dell'originale cartaceo (completa delle prove dell'avvenuta notifica), previa attestazione di conformità e sottoscrizione digitale, o debba, invece, necessariamente essere un atto nativo digitale, quale potrebbe essere la copia informatica mera dell'atto analogico originale (corredato dalla prova dell'avvenuta notifica) attestata conforme dal difensore ai sensi dell'art. 16 decies d.l. n. 179/2012.

Si è rilevato (15) come in tale evenienza la soluzione più corretta appare quella di depositare come atto principale l'atto introduttivo notificato in formato .pdf immagine, corredato dalle prove dell'avvenuta notifica e munito dell'attestazione di conformità all'originale, ed eventualmente inserire nella busta telematica, come allegato semplice, il file .pdf testuale nativo al fine di renderlo fruibile da parte del giudice, mediante operazioni di selezione del suo contenuto.

È stato evidenziato, infatti, come questa conclusione sia suggerita da una interpretazione sistematica delle norme sul deposito telematico, che induce a ritenere che l'« atto del processo in forma di documento informatico » — cui si riferisce l'art. 12 d.m. n. 44/2011, prescrivendo che lo stesso debba essere necessariamente predisposto in formato .pdf testuale nativo — debba considerarsi, a rigore, solo quello che sia stato generato in formato nativo digitale e non anche quello che nasce su supporto cartaceo, con la conseguenza che per tale ultimo atto non sussisterebbe il divieto di utilizzazione

⁽¹³⁾ v. App. Torino 27 gennaio 2016, in www. pluris.it.

⁽¹⁴⁾ V. supra, § 4.I.2, a cura di E. Manzo e § 8.I.3, a cura di A. Neri.

⁽¹⁵⁾ Cfr., supra, § 4.I.2, a cura di E. Manzo e § 8.I.3, a cura di A. Neri.

di scansione di immagini, derivanti dalla citata disposizione (16). In alternativa a questa soluzione la parte potrebbe comunque depositare, in luogo della copia informatica per immagine, una copia informatica mera di detto atto (corredata dalla prova dell'avvenuta notifica), di cui il difensore abbia attestato la conformità ai sensi dell'art. 16 *decies* d.l. n. 179/2012.

Quanto alle concrete modalità per effettuare il deposito telematico dell'atto di intimazione costituito da un atto analogico notificato con modalità tradizionali, il difensore dell'intimante dovrà inserire nella busta telematica come atto principale: 1) la copia .pdf immagine dell'atto di intimazione notificato (17), ovvero la copia informatica mera di tale atto, attestandone in entrambi i casi la conformità all'originale analogico detenuto ai sensi dell'art. 16 decies d.l. n. 179/2012, nonché, come allegati: 2) la procura alle liti, redatta direttamente su supporto cartaceo e poi digitalizzata (18); 3) i documenti che il locatore offre in comunicazione nei formati ammessi dalla legge; 4) la ricevuta del pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria (19); 5) la nota di iscrizione a ruolo redatta con software di videoscrittura e convertita in formato .pdf oppure realizzata automaticamente (sempre in formato .pdf) dal redattore utilizzato.

Qualora, invece, l'atto di intimazione di licenza o di sfratto consista in un atto (in formato nativo digitale o analogico) notificato a mezzo PEC, l'atto principale contenente l'atto di intimazione di licenza o di sfratto che il difensore dovrà inserire nella busta telematica sarà costituito dal file *.pdf* testuale nativo privo di « elementi attivi » ed editabile (20), ovvero dalla copia informatica (mera o per immagine) di tale atto, di cui sia attestata la conformità all'originale analogico (ai sensi dell'art. 16 *decies* d.l. n. 179/2012), a seconda della modalità (digitale o cartacea) con cui lo stesso è stato redatto (21). Ad esso andranno inoltre aggiunti, come allegati, la procura e gli ulteriori documenti predisposti con le modalità sopra esaminate.

In entrambi i casi prospettati, il difensore dovrà firmare digitalmente l'atto principale, la procura, nonché il *file Datiatto.xml*, e conseguentemente trasmettere la

⁽¹⁶⁾ V. i richiami effettuati alla nota precedente.

⁽¹⁷⁾ Detto atto, ai sensi dell'art. 660, comma 3, c.p.c. dovrà essere redatto a norma dell'art. 125 c.p.c., con la particolarità, tuttavia, che in luogo dell'invito o dell'avvertimento di cui all'art. 163, comma 3, n. 7, c.p.c. esso dovrà contenere l'invito all'intimante a comparire all'udienza indicata unitamente all'avvertenza che, in caso di mancata comparizione o opposizione, il giudice procederà alla convalida della licenza o dello sfratto, ai sensi dell'art. 663 c.p.c.

⁽¹⁸⁾ Come si è visto *supra*, § 4.I.5, a cura di E. Manzo, la procura informatica potrà essere contenuta direttamente nello stesso *file* dell'atto processuale a cui si riferisce (e in tal caso andrà sottoscritta sia dal cliente munito di firma digitale che dal difensore), sia in un *file* separato, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici e sottoscritto digitalmente dalla parte. In tale ultimo caso, peraltro, si ritiene opportuno che anche il difensore apponga la propria firma digitale sull'atto contenente la procura ai fini della certificazione della sottoscrizione della parte conferente.

⁽¹⁹⁾ Sulle modalità per effettuare il pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria v. supra, § 8.I.3, a cura di A. Neri

⁽²⁰⁾ In argomento, anche per una disamina delle conseguenze derivanti dalla violazione di tali prescrizioni di forma v. diffusamente § 4.I.3, a cura di E. Manzo.

⁽²¹⁾ In argomento v. supra, § 4.I.3, a cura di E. MANZO, nonché § 8.I.3, a cura di A. Neri.

busta così predisposta all'ufficio giudiziario competente dinanzi al tribunale del luogo in cui si trova la cosa locata (22) tramite allegazione di essa ad un messaggio PEC.

Se il deposito va a buon fine la cancelleria provvede alla creazione del fascicolo informatico, all'attribuzione del numero di ruolo e alla sua comunicazione al difensore dell'intimante tramite PEC (23).

Resta ora da esaminare l'ipotesi in cui l'atto introduttivo del giudizio sia costituito dall'intimazione di sfratto per morosità del conduttore contenente altresì la richiesta del locatore di emissione di un decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento per i canoni scaduti, ai sensi dell'art. 658 c.p.c.

In tal caso non pare possano sorgere dubbi sul fatto che la causa vada iscritta a ruolo come una ordinaria convalida di sfratto e non come un ricorso per decreto ingiuntivo, atteso che la richiesta di emissione del decreto non modifica il contenuto sostanziale dell'atto, che resta pur sempre quello di una intimazione di sfratto finalizzata ad ottenere il rilascio dell'immobile da parte del conduttore, con la conseguenza che, anche per tale atto introduttivo, vige la stessa regola della non obbligatorietà del deposito telematico di cui al più volte menzionato art. 16 *bis*, comma 1 *bis*, d.l. n. 179/2012 (²⁴).

Tale soluzione, del resto, appare confermata dal successivo comma 4 di tale articolo, il quale, come si è già avuto modo di vedere in precedenza (25), impone il deposito telematico dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti esclusivamente per il solo procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I c.p.c. (con esclusione, pertanto, dello stesso giudizio di opposizione ad esso eventualmente conseguente).

Sul versante strettamente procedimentale va peraltro evidenziato che la richiesta di ingiunzione effettuata dal locatore unitamente all'intimazione di sfratto per morosità non implica necessariamente che il giudice emetta il decreto ingiuntivo contestualmente all'ordinanza di convalida, potendo quest'ultimo, alla prima udienza, limitarsi a convalidare lo sfratto.

Verificandosi tale eventualità, si ritiene nella prassi che il difensore dell'intimante abbia l'onere di depositare in via telematica un apposito ricorso contenente la richiesta di ingiunzione a seguito di convalida, senza che però ciò comporti una nuova iscrizione a ruolo della causa (26).

⁽²²⁾ Come è noto si tratta di una regola di competenza inderogabile (che trova applicazione anche nel caso in cui la parte intimata sia un amministrazione dello Stato) la cui violazione è rilevabile d'ufficio, anche in mancanza di comparizione dell'intimato. In argomento v. M. Di Marzio, *Il processo locatizio*, Milano 2011, 460 ss.

⁽²³⁾ V. supra, § 4.III.4, a cura di N. Sotgiu.

⁽²⁴⁾ Nel caso considerato, peraltro, sarà compito della cancelleria provvedere alla creazione del sub-procedimento per decreto ingiuntivo all'interno del procedimento principale di convalida di sfratto.

⁽²⁵⁾ V. supra, § 8.I.1, a cura A. Neri.

⁽²⁶⁾ V. il Protocollo PCT presso la Corte di Appello di Venezia del 29 giugno 2016 e il Protocollo PCT presso il Tribunale di Frosinone del 22 dicembre 2014, secondo i quali detto ricorso dovrà essere inserito nella busta telematica come atto principale (« atto generico in corso di causa ») al quale andranno allegati l'atto di citazione per convalida di sfratto notificato, il provvedimento di convalida e la nota spese. Una volta che la busta sia stata accettata dall'ufficio giudiziario, il cancelliere provvederà a creare un sub-procedimento del monitorio all'interno del procedimento principale di

8.II.4. La costituzione dell'intimato.

Per quanto attiene alla costituzione dell'intimato occorre preliminarmente segnalare che nel procedimento esaminato tale soggetto può costituirsi secondo le ordinarie modalità (e dunque mediante deposito della comparsa di risposta in cancelleria), oppure anche presentandosi direttamente in udienza. Questa peculiare facoltà è infatti espressamente riconosciuta all'intimato dall'art. 660, comma 6, c.p.c., il quale specifica che ai fini dell'opposizione è sufficiente che questi compaia personalmente (²⁷).

Ove peraltro il convenuto si costituisca mediante deposito della comparsa di risposta, lo stesso potrà scegliere se depositare tale atto secondo le tradizionali modalità oppure avvalersi del binario telematico, così come consentito dall'art. 16 *bis*, comma 1 *bis*, d.l. n. 179/2012, e ciò a prescindere dalle concrete modalità con le quali sia stato iscritto al ruolo il procedimento di convalida.

Prima di costituirsi in giudizio, peraltro, l'intimato ha diritto di accedere al fascicolo informatico ed estrarre copia degli atti e dei documenti prodotti dall'intimante, depositando a tal fine una apposita istanza di visibilità (28).

La possibilità per l'intimato di costituirsi telematicamente non è esclusa dal fatto che la comparsa di costituzione e risposta sia stata redatta in formato analogico. In tal caso, infatti, ben potrebbe la parte depositare telematicamente la copia informatica per immagine o la copia informatica mera di tale atto, previa attestazione, in entrambi i casi, della conformità all'originale analogico, ai sensi dell'art. 16 *decies* d.l. n. 179/2012 (29).

Per effettuare il deposito telematico della comparsa di risposta, pertanto, il difensore dell'intimato, dopo aver inserito all'interno del redattore atti utilizzato l'indicazione del Registro di riferimento (nella specie SICID), dell'ufficio giudiziario cui l'atto è diretto e del numero di ruolo della causa nel cui fascicolo essa va depositata, dovrà inserire nella busta telematica, quale atto principale, la comparsa di risposta in formato .pdf testuale nativo, editabile e privo di elementi attivi (30), ove l'atto sia stato redatto in formato nativo digitale, ovvero la copia informatica per immagine o la copia informatica mera dell'atto originale analogico (attestate conformi ai sensi dell'art. 16 decies d.l. n. 179/2012), ove l'atto sia stato invece creato su supporto cartaceo, nonché la procura e gli altri documenti ad essa allegati eventualmente offerti in comunicazione, nei formati consentiti dalla legge.

Una volta che sia stata predisposta la busta telematica, sarà necessario apporre la firma digitale sull'Atto Principale, sulla Procura alle liti e sul *file* datiatto.*xml*, ed inviarla a mezzo PEC all'ufficio giudiziario innanzi al quale pende il giudizio.

convalida. Nessun ulteriore adempimento, invece, è richiesto al difensore nel caso in cui il giudice abbia provveduto ad emettere il decreto ingiuntivo contestualmente alla convalida.

⁽²⁷⁾ Non è pertanto necessario che l'intimato depositi la comparsa di risposta ai suddetti fini o che sia assistito da un difensore, potendo egli compiere personalmente alla prima udienza tutte le attività previste dagli artt. 663 e 665 c.p.c. Peraltro, anche la costituzione a mezzo del procuratore non implica, di per sé, il deposito della comparsa di costituzione, essendo sufficiente, per la valida costituzione del convenuto, che all'udienza di convalida sia semplicemente prodotta la copia notificata della citazione con il mandato rilasciato in calce (v. Cass. 14 luglio 2006, n. 16116).

⁽²⁸⁾ Per una disamina completa delle modalità attraverso le quali si effettua tale richiesta v. *supra*, § 4.II.8, a cura di A. Buonafede.

⁽²⁹⁾ Per questa possibilità v. supra, cap. 4.III.5, a cura di N. Sotgiu.

⁽³⁰⁾ V. supra, § 4.I.3, a cura di E. MANZO.

8.II.5. L'udienza di convalida.

Come è noto, la prima udienza del procedimento in oggetto — comunemente definita « udienza di convalida » in ragione del fatto che il giudice è chiamato a pronunciarsi, nel contraddittorio con l'intimato, sulla richiesta di convalida formulata dal locatore nella domanda introduttiva — assume particolare rilievo in virtù del fatto che il provvedimento che il giudice adotterà all'esito di essa dipende in modo preminente dal tipo di comportamento che in tale sede assume l'intimato (31).

Ai sensi dell'art. 663, comma 1, c.p.c., infatti, se l'intimato non compare all'udienza ovvero comparendo non si oppone, il giudice (salva la sussistenza di eventuali vizi della notifica o di altre cause fortuite che abbiano impedito al conduttore di avere conoscenza della intimazione e che pertanto impongono un preliminare provvedimento di rinnovazione della citazione), verificata la sussistenza dei presupposti sostanziali e processuali richiesti dalla legge per l'ammissibilità della domanda e la conseguente emissione del provvedimento, convalida la licenza o lo sfratto con ordinanza in calce all'intimazione, disponendo contestualmente l'apposizione della formula esecutiva.

Verificandosi le ipotesi sopra illustrate, il giudice potrà procedere nel modo indicato avvalendosi degli strumenti telematici (32) e pertanto potrà redigere in formato digitale sia il verbale d'udienza che l'ordinanza di convalida e provvedere al deposito della stessa con modalità telematiche.

Occorre rilevare al riguardo che, nella normalità dei casi, il provvedimento di convalida viene adottato direttamente in udienza, con la conseguenza che esso dovrebbe fisiologicamente confluire nel processo verbale redatto dal giudice in tale occasione (33).

Nella prassi, peraltro, tale regola risulta parzialmente derogata sulla scorta dell'opinione tradizionale secondo la quale, ai fini della regolarità formale dell'ordinanza in questione, assume rilievo il provvedimento apposto in calce all'atto e non quello trascritto nel verbale di udienza (34) (nel quale, peraltro, viene dato atto della disposta convalida), con la conseguenza che il giudice, nella generalità dei casi, provvederà a formalizzare il provvedimento di convalida in un apposito *file .pdf* nativo digitale da lui sottoscritto digitalmente, che verrà successivamente inserito nel fascicolo informatico.

È evidente che per effetto di tale modalità operativa il provvedimento di convalida non può risultare materialmente apposto in calce all'atto di intimazione, così come

⁽³¹⁾ Salva, evidentemente, l'ipotesi marginale in cui, per effetto della mancata comparizione all'udienza dell'intimato, l'intimazione perda efficacia.

⁽³²⁾ Si rammenta, peraltro, che fuori dalla ipotesi del procedimento per ingiunzione per il quale l'art. 16 *bis*, comma 4, d.l. n. 179/2012 impone che anche i provvedimenti del giudice siano depositati in via telematica, non sussiste un obbligo in tal senso per il magistrato, il quale resta libero di redigere e depositare i suoi provvedimenti in modalità cartacea.

⁽³³⁾ Ad esso, pertanto, si applicheranno le regole a suo tempo analizzate per la redazione del verbale di causa nel processo telematico (v. *supra*, § 4.I.6, a cura di E. Manzo, e § 4.II.5, a cura di A. Buonafede).

⁽³⁴⁾ V. per tutte, Cass. 11 aprile 1975, n. 1385, in *www.pluris.it*. In questa prospettiva si ritiene che la formula esecutiva eventualmente apposta al verbale di udienza si considera priva di effetto e non integra un vizio da fare valere con l'appello (con il quale l'ordinanza di convalida può impugnarsi allorquando pronunciata in difetto dei suoi elementi formali tipici), potendosi in tal caso semmai esperirsi l'opposizione *ex* artt. 615 o 617 c.p.c. (Cass. 6 luglio 2006, n. 15353, in *Giust. civ.* 2007, I, 2493).

prescritto dall'art. 663, comma 1, c.p.c.; tale difformità rispetto alla menzionata previsione normativa, peraltro, secondo l'opinione dottrinale tradizionale (35), non è idonea ad inficiare la validità del provvedimento di convalida.

Qualora, invece, il giudice scelga di redigere il provvedimento con modalità analogiche, potrà estendere l'ordinanza di convalida direttamente in calce all'originale cartaceo depositato dall'intimante, ove effettivamente quest'ultimo abbia effettuato l'iscrizione a ruolo con modalità tradizionali, ovvero adoperare a tal fine il duplicato dell'atto di intimazione estratto dal fascicolo informatico dal cancelliere (o una sua copia debitamente autenticata dallo stesso), nell'ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo della causa sia avvenuta con modalità telematiche.

Successivamente lo stesso cancelliere provvederà ad estrarre copia informatica per immagine di tale provvedimento, ad apporvi la propria firma digitale ed inserirla nel fascicolo informatico, in conformità a quanto previsto dall' art. 15, comma 4, d.m. n. 44/2011, fermo restando che, ove tale copia risulti sprovvista della firma del cancelliere, essa dovrà considerarsi comunque valida ai sensi dell'art. 16 *bis*, comma 9 *bis*, d.l. n. 179/2012 che sancisce l'equivalenza delle copie informatiche (anche per immagine) dei provvedimenti del giudice all'originale analogico, anche se prive di sottoscrizione del cancelliere (36).

In entrambi i casi sopra considerati, la cancelleria dovrà provvedere ad apporre sul documento la formula esecutiva, senza che a tal fine sia necessaria una apposita richiesta di parte, atteso che, come si è detto, il giudice stesso contestualmente all'emissione dell'ordinanza (già di per sé esecutiva), dispone l'apposizione della formula esecutiva.

In proposito vale peraltro la pena di sottolineare che tale formula dovrà necessariamente essere apposta sulla copia analogica del provvedimento di convalida (³⁷), non esistendo, allo stato, un sistema che consenta di effettuare tale adempimento in modo telematico. Di conseguenza sarà onere del cancelliere, a fronte del versamento dei diritti di cancelleria da parte del difensore dell'intimante, provvedere all'estrazione di copia di tale provvedimento dal fascicolo informatico, alla sua certificazione di conformità all'originale e all'apposizione della formula esecutiva (³⁸).

Diverso da quello appena considerato è lo scenario processuale che si prospetta nel caso in cui l'intimato, comparendo all'udienza, proponga opposizione. In tal caso, posto che la proposizione dell'opposizione implica *ex se* il mutamento del rito (con conseguente trasformazione del giudizio in un procedimento ordinario regolato dal rito locatizio *ex* art. art. 447 *bis* c.p.c.), se il conduttore propone eccezioni fondate su prova scritta il giudice, ove non sussistano gravi motivi che ostino alla concessione di tale provvedimento, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio (39), con riserva delle

⁽³⁵⁾ M. Di Marzio, *Il procedimento per convalida di licenza e sfratto*, Milano 1988, 633. Poiché, peraltro, il titolo esecutivo con il quale può intraprendersi l'esecuzione per rilascio è comunque costituito dall'intimazione di licenza o sfratto munita di convalida, il provvedimento di convalida dovrà comunque risultare congiunto materialmente all'atto di intimazione, in modo da potersi considerare apposto in calce allo stesso.

⁽³⁶⁾ Su questo aspetto v. supra, § 6.II.3, a cura di F. Porcelli.

⁽³⁷⁾ V., in tal senso il Protocollo PCT presso la Corte di Appello di Venezia cit.

⁽³⁸⁾ V. supra, § 8.I.5, a cura di A. Neri.

⁽³⁹⁾ Così testualmente l'art. 665 c.p.c. che sancisce per tale ordinanza un regime differente rispetto a quella emanata ai sensi dell'art. 663 c.p.c., la quale, invece, si ritiene sicuramente suscettibile

eccezioni del convenuto che — anche in tale ipotesi, al pari di quella precedentemente analizzata — è immediatamente esecutiva.

Sia l'ordinanza esecutiva di rilascio che il provvedimento che la nega potranno essere emesse dal giudice alternativamente in formato cartaceo o digitale, secondo le modalità sopra esaminate.

Per quanto concerne, in particolare, il procedimento per la convalida dello sfratto per morosità (40) si è visto che il locatore può chiedere nello stesso atto di intimazione l'emissione di un decreto ingiuntivo, al fine di ottenere il pagamento dei canoni scaduti e a scadere fino all'esecuzione dello sfratto.

In tale ipotesi, pertanto, il giudice emette un decreto ingiuntivo che costituisce un provvedimento autonomo rispetto alla convalida, anch'esso immediatamente esecutivo (41).

Secondo quanto previsto dall'art. 664, comma 2, c.p.c. il decreto in questione dovrebbe essere apposto « in calce ad una copia dell'atto di intimazione presentata dall'istante ». È questa, tuttavia, una prescrizione generalmente disattesa nella prassi, poiché, come si è detto sopra, il giudice provvede a depositare con modalità telematica il decreto (42) — contestualmente alla convalida o in un momento successivo, a seguito di deposito di ricorso per ingiunzione successivo alla convalida — con la conseguenza che tale provvedimento verrà redatto in un autonomo file .pdf. nativo digitale (43).

8.II.6. Il mutamento di rito e la fase a cognizione piena.

Conclusasi la fase sommaria del procedimento, a seguito della proposizione dell'opposizione da parte dell'ingiunto, il giudizio prosegue nelle forme ordinarie del rito locatizio, previa emissione dell'ordinanza di mutamento di rito, ai sensi dell'art. 426 c.p.c.

Come si è avuto modo di vedere in altra parte di questo volume (44) con tale provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per l'eventuale deposito delle memorie integrative dei precedenti atti introduttivi.

A fronte della più volte menzionata disciplina ricavabile dall'art. 16 *bis*, comma 1, d.l. n. 179/2012, che lascia al giudice la facoltà di scegliere se avvalersi o meno della modalità telematica per il deposito diprovvedimenti diversi da quelli relativi al proce-

di appello (sia pure entro determinati limiti), specie in considerazione della insufficiente tutela offerta all'intimato con l'opposizione tardiva. In argomento v. E. Garbagnati, *I procedimenti d'ingiunzione e per convalida di sfratto*, Milano 1979, 333.

⁽⁴⁰⁾ In tal caso, peraltro, l'art. 663, comma 2, c.p.c., subordina la convalida all'attestazione in giudizio della persistenza della morosità.

⁽⁴¹⁾ Tale provvedimento, a differenza dell'ordinanza di convalida di cui all'art. 665, comma 1, c.p.c. è tuttavia suscettibile di opposizione nei termini e con le modalità di cui all'art. 645 c.p.c. (v. supra, \$ 8.I.6, a cura di A. Neri).

⁽⁴²⁾ Deve osservarsi, infatti, che, malgrado la regola del deposito telematico obbligatorio sia sancita dall'art. 16 *bis*, comma 4, d.l. n. 179/2012 espressamente con riferimento al solo procedimento monitorio di cui al libro IV, titolo I, capo I c.p.c., essa viene generalmente applicata dagli uffici giudiziari anche con riferimento all'ingiunzione emessa in tale contesto.

⁽⁴³⁾ V. supra, § 8.II.3 a cura di A. Neri.

⁽⁴⁴⁾ V. supra, § 6.II.2, a cura di F. PORCELLI.

dimento di ingiunzione, l'ordinanza in questione potrà essere redatta alternativamente in formato nativo digitale o in formato analogico. Nel primo caso, pertanto, il provvedimento sarà redatto dal giudice in formato *.pdf* testuale nativo a mezzo della *consolle* e conseguentemente inserito nel fascicolo informatico. Ove invece venga redatto dal magistrato su supporto cartaceo, sarà cura del cancelliere inserirlo nel fascicolo informatico secondo le modalità già illustrate.

Diversamente deve ritenersi, invece, per quanto concerne il deposito delle memorie con le quali le parti provvedano ad integrare i precedenti atti introduttivi. In tal caso, infatti, trattandosi all'evidenza di atti posti in essere successivamente alla costituzione delle parti nell'ambito del medesimo procedimento, pur convertito quanto al rito, non sembra dubitabile che essi restino assoggettati alla regola generale dell'obbligatorietà del deposito telematico (45).

Dette memorie, pertanto, dovranno essere predisposte in formato *.pdf* testuale nativo ed essere depositate telematicamente, unitamente agli eventuali allegati che si offrono in comunicazione, secondo le modalità già illustrate.

Occorre peraltro rilevare che, trattandosi di un procedimento di natura bifasica, il giudice dell'opposizione ha il potere di disporre d'ufficio l'acquisizione del fascicolo informatico della fase precedente, senza che sia a tale fine necessaria la formale trasmissione dello stesso (46).

8.II.7. L'opposizione dopo la convalida.

La mancata comparizione del conduttore all'udienza di convalida conseguente ad un vizio della notificazione della intimazione di licenza o di sfratto, o ad un evento comunque a lui non imputabile (dipendente da caso fortuito o forza maggiore) giustifica, come è noto, l'attribuzione all'intimato del potere di proporre opposizione alla convalida, purché l'intimato fornisca la prova di tale circostanza.

Trattandosi di opposizione successiva al provvedimento di convalida essa viene comunemente definita « tardiva » per distinguerla da quella (tempestiva) che l'intimato propone all'udienza ai sensi dell'art. 665 c.p.c. con l'intento, diametralmente opposto, di impedire, la pronuncia della convalida. Il rimedio, peraltro, per espressa disposizione di legge (art. 665, comma 2, c.p.c.) non può essere esperito se sono trascorsi dieci giorni dall'esecuzione (47).

Quanto alle forme con cui l'impugnazione deve essere proposta, l'art. 668 c.p.c. effettua un esplicito rinvio a quelle proprie dell'opposizione a decreto ingiuntivo (ove

⁽⁴⁵⁾ Si osserva, peraltro, che, trattandosi di una fase del medesimo giudizio di convalida il procedimento rimane unico, per cui non è necessaria una nuova costituzione delle parti. In argomento v. M. Sinisi, *Il procedimento per convalida di sfratto* in *La tutela sommaria non cautelare, la tutela camerale dei diritti, l'arbitrato*, Napoli 2001; A. Carrato, A. Scarpa, *Le locazioni nella pratica del contratto e del processo*, Milano 2001, 583) salva l'ipotesi del conduttore non costituitosi nella fase sommaria o costituitosi senza il patrocinio di un avvocato (cfr., su tale specifico aspetto, il Protocollo PCT presso il Tribunale di Ancona del 15 gennaio 2015).

⁽⁴⁶⁾ V. supra, § 4.II.9, a cura di A. Buonafede.

⁽⁴⁷⁾ Trattasi di un termine perentorio la cui violazione comporta l'inammissibilità dell'opposizione v. F. LAZZARO, R. PREDEN, M. VARRONE, *Il procedimento per convalida di sfratto*, Milano 1978, 325.

compatibili), con la conseguenza che, applicandosi alla fattispecie il rito locatizio *ex* art. 447 *bis* c.p.c., il rimedio in questione deve essere azionato nelle forme del ricorso.

Essendo dunque ora possibile, come detto in apertura, che anche il ricorso venga depositato telematicamente, alla stregua di qualsiasi altro introduttivo, l'opponente potrà usufruire di tale modalità, in alternativa alla tradizionale modalità cartacea.

Secondo le regole già analizzate con riferimento ai procedimenti che si introducono con ricorso (48), il deposito telematico dell'opposizione dovrà avvenire mediante la predisposizione della consueta busta telematica nella quale il difensore del ricorrente dovrà inserire, come atto principale, il ricorso contenente l'opposizione tardiva alla convalida in formato .pdf testuale nativo, editabile e privo di elementi attivi, ove l'atto sia stato redatto in formato nativo digitale, ovvero la copia informatica (per immagine o mera) di tale atto, attestata conforme ai sensi dell'art. 16 decies d.l. n. 179/2012, ove l'atto sia stato invece creato su supporto cartaceo, nonché, come allegati, la procura alle liti (redatta direttamente su supporto digitale o cartaceo e poi digitalizzata secondo le consuete modalità già illustrate) e gli eventuali documenti offerti in comunicazione, oltre alla ricevuta del pagamento del contributo unificato e dei diritti di cancelleria, e alla nota di iscrizione a ruolo.

Predisposta la busta, il difensore dell'opponente provvederà, quindi, a firmare digitalmente l'atto principale, la procura, nonché il *file Datiatto.xml*, e conseguentemente a trasmetterla all'ufficio giudiziario competente tramite allegazione di essa ad un messaggio PEC. A seguito dell'accettazione della busta da parte della cancelleria, il cancelliere provvederà a creare il fascicolo informatico e ad attribuire il numero di ruolo alla causa, che verrà comunicato al difensore dell'intimante tramite PEC. Il fascicolo così formato verrà assegnato al giudice che ha emesso la convalida il quale, con decreto, fisserà l'udienza di comparizione delle parti.

Anche tale provvedimento potrà essere redatto dal giudice direttamente tramite la propria *consolle* e quindi depositato telematicamente nel fascicolo informatico, ove questi non decida di procedere secondo le modalità tradizionali, dovendo in tal caso il cancelliere provvedere alla digitalizzazione dello stesso e al suo inserimento nel fascicolo informatico secondo le consuete modalità.

L'atto introduttivo ed il decreto dovranno poi essere notificati al locatore nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di intimazione o, in mancanza, presso la cancelleria del giudice della convalida, secondo quanto previsto dall'art. 660, comma 2, c.p.c. A tal fine il difensore dell'opponente potrà estrarre la copia informatica o analogica di tali atti direttamente dal fascicolo (informatico o cartaceo) e procedere quindi alla notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza al locatore.

Quanto alle concrete modalità con cui viene eseguita la notificazione va osservato che di norma essa sarà effettuata in via telematica dal difensore dell'opponente ai sensi dell'art. 3 *bis*, l. n. 53/1994, presso il domicilio digitale del difensore del locatore, fermo restando che, ove quest'ultimo non abbia effettuato l'elezione di domicilio o indicato la propria residenza nell'atto di intimazione, la notificazione dovrà essere eseguita (con modalità telematiche o tradizionali) presso la cancelleria, ai sensi del richiamato art. 660, comma 2, c.p.c. (49).

⁽⁴⁸⁾ V. supra, § 6.II.3, a cura di F. Porcelli, e § 6.III.2, a cura di E. Manzo.

⁽⁴⁹⁾ Per questo aspetto v. supra, § 4.V.2.3, a cura di F. Porcelli.

Per quanto concerne, invece, la costituzione del locatore-opposto all'interno del giudizio di opposizione, non resta che richiamare le osservazioni già svolte con riferimento alla analoga posizione del ricorrente-opposto nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (50).

A prescindere, infatti, dalla natura (prosecutoria o meno) che si intenda attribuire a tale giudizio, esso rappresenta in ogni caso un nuovo procedimento rispetto a quello nel quale è stato emesso il provvedimento oggetto di opposizione, che implica una autonoma iscrizione a ruolo e una nuova costituzione delle parti. Ne discende che la parte opposta potrà scegliere, al pari dell'opponente, se depositare la propria comparsa con modalità telematiche ovvero cartacee.

Va infine evidenziato che, malgrado, la proposizione dell'opposizione non sia idonea di per sé a sospendere il processo esecutivo, il giudice può comunque provvedere in tal senso in presenza di una specifica istanza di parte e sussistendone gravi motivi (51).

La sentenza che definisce il procedimento di opposizione tardiva (che potrà eventualmente essere redatta dal giudice in formato digitale e depositata con modalità telematiche) è destinata comunque a sostituirsi all'ordinanza di convalida, sia che accolga, sia che respinga l'opposizione, ed è suscettibile di essere impugnata con gli ordinari mezzi di impugnazione esperibili avverso le sentenze di primo grado.

⁽⁵⁰⁾ V. supra, § 8.I.7, a cura di A. Neri.

⁽⁵¹⁾ Ove tale richiesta non sia stata formulata direttamente dall'opponente nell'atto introduttivo, potrà essere dallo stesso depositata in via telematica secondo le modalità già illustrate nella sede dedicata al procedimento per ingiunzione (v. *supra*, § 8.I.9, a cura di A. Neri).

Sezione IV I PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO di Adriana Neri

Sommario: 8.IV.1. Premessa generale. Processo civile telematico, procedimenti camerali e giurisdizione volontaria. — 8.IV.2. La disciplina comune ai procedimenti in camera di consiglio.

8.IV.1. Premessa generale. Processo civile telematico, procedimenti camerali e giurisdizione volontaria.

L'impatto del PCT sul procedimento in camera di consiglio non sembra facilmente inquadrabile in modo organico e sistematico.

Il procedimento camerale è infatti normalmente destinato all'esercizio della giurisdizione volontaria, declinandosi peraltro attraverso schemi processuali diversi, che talora coinvolgono due o più parti, altre volte si svolgono senza contraddittorio. Lo stesso procedimento è poi esteso dal legislatore — non senza contrasti tra gli interpreti — anche a vicende contenziose ritenute suscettibili di trattazione ed istruzione « deformalizzate » (1).

Si tratta del resto, come notoriamente si afferma, di un modello procedimentale a « contenitore neutro », da riempirsi di forme e contenuti secondo le peculiarità della fattispecie concreta e la discrezionalità del giudice adito (²).

In un simile contesto, l'incidenza delle norme sul processo civile telematico deve pertanto essere esaminata muovendo dalla disciplina comune ai procedimenti in camera di consiglio (artt. 737 ss. c.p.c.), generalmente applicabile (ove non derogata), e con principale riguardo alla funzione di giurisdizione volontaria.

Innanzitutto occorre partire dalla fondamentale premessa che il processo civile telematico trova sicuramente applicazione anche con riferimento ai procedimenti camerali, atteso che l'art. 16 *bis*, comma 9 *ter*, d.lgs. n. 179/2012, nel prevedere l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti e dei documenti, si riferisce indistintamente « ai procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale » (3).

⁽¹) Si parla in tal senso di un fenomeno di « cameralizzazione » del giudizio su diritti soggettivi, che suscita perplessità e persino, per alcuni autori, dubbi di legittimità costituzionale: in argomento v., tra gli altri, A. Carratta, voce *Processo camerale (dir proc civ.)*, in *Enc. dir., Annali*, III, Milano 2010, 928 ss. L. Lanfranchi, *La cameralizzazione dei giudizi su diritti*, in *Giur. it.* 1989, IV, 33 ss.

⁽²⁾ Così Cass., S.U., 10 giugno 1996, in *Fam. e dir.* 1996, 305. In dottrina cfr. A. Carratta, *La procedura camerale come "contenitore neutro" e l'accertamento dello* status *di figlio naturale*, in *Giur. it.* 1996, I, 1301 ss.

⁽³⁾ Su questo aspetto v. supra, § 4.III.1, a cura di N. Sotgiu.

Questa previsione generale, che accomuna tra loro procedimenti all'evidenza eterogenei, sia dal punto di vista strutturale che funzionale, non appare tuttavia priva di significato da un punto di vista sistematico, ove si consideri che la giurisdizione volontaria (a differenza di quella contenziosa) non è costituzionalmente necessaria, avendo ad oggetto l'amministrazione di interessi privati (da cui non scaturisce l'accertamento di diritti mediante decisioni idonee alla cosa giudicata) (4) che potrebbero teoricamente ricevere tutela in una diversa sede da quella giurisdizionale, senza che da ciò derivi alcuna lesione di principi costituzionali nell'ordinamento.

Da un lato, infatti, l'attrazione di tali interessi all'interno del perimetro della giurisdizione ne ha comportato l'assoggettamento alle regole del processo civile telematico; dall'altro, nella materia qui considerata, la « deformalizzazione » propria del procedimento in camera di consiglio viene di frequente esaltata dagli interpreti, per giustificare soluzioni meno rigorose nella valutazione delle conseguenze derivanti dall'inosservanza delle forme del processo. In tale prospettiva, ad esempio, i riferimenti alla notificazione sono in qualche circostanza intesi in senso atecnico, specie quando la notifica assolve alla mera funzione di avvisare e dare notizia di atti o provvedimenti (senza diretti effetti processuali quanto allo sviluppo del contraddittorio), con attività recettizia che consenta la dimostrazione del buon esito dell'invio (5); o comunque alcuni vizi procedimentali sono ritenuti sanabili con maggiore disinvoltura.

La stessa impostazione « aformalistica » potrebbe allora evidentemente incidere sul sistema del PCT, con particolare riferimento alla valutazione degli eventuali errori processuali concernenti il deposito telematico degli atti (6).

8.IV.2. La disciplina comune ai procedimenti in camera di consiglio.

La disciplina comune ai procedimenti in camera di consiglio, contenuta in particolare negli artt. 737 ss. c.p.c., risulta — come è noto — assai scarna, specialmente per favorire la libera conduzione del procedimento da parte del giudice.

In particolare, vengono regolati (talvolta con disposizioni davvero assai stringate) i criteri di competenza e di composizione del giudice, l'eventuale partecipazione del pubblico ministero, l'introduzione e le modalità dell'istruzione del procedimento, il regime di forma, di efficacia, di stabilità e di impugnazione del provvedimento conclusivo.

L'introduzione del processo civile telematico è destinata ad incidere in diversa misura sugli aspetti testé riferiti.

⁽⁴⁾ Su tale inquadramento v. C. Mandrioli, A. Carratta, *Diritto processuale civile*²⁶, IV, Torino 2017, 414.

⁽⁵⁾ Si pensi ai decreti che dispongono lo scioglimento di società a responsabilità limitata, con contestuale nomina di un liquidatore, ai sensi dell'art. 2484 ss. c.c., nei quali è ordinata alla parte ricorrente la notifica dello stesso provvedimento al liquidatore (per un esempio, cfr. Trib. Roma 19 giugno 2018, n. 4423): in tal caso, il riferimento alla notifica è inteso in senso « atecnico », per significare l'esigenza che l'atto sia comunque portato a conoscenza di un altro soggetto con qualunque formula idonea.

⁽⁶⁾ V. in tema di eventuali vizi o irregolarità del deposito, \$ 4.III.2, a cura di N. Sotgiu; sulla invalidità degli atti nel processo civile telematico, cfr. \$ 4.I.3, a cura di E. Manzo.

Innanzitutto, la generale individuazione del tribunale in composizione collegiale (o eccezionalmente in composizione monocratica, a volte nella figura del presidente), quale giudice competente per i procedimenti camerali *ex* art. 50 *bis*, ult. comma, c.p.c., consente ormai di escludere che vi siano uffici giudiziari impreparati ad accogliere atti e documenti processuali in forma digitale. La competenza del giudice di pace, in materia, è infatti eccezionale (7); mentre la corte di appello, ove competente (ad es. in fase di reclamo avverso i decreti resi dal tribunale in camera di consiglio), è parimenti attrezzata.

Senza che normalmente occorra l'esperimento di alcun tentativo di conciliazione o di mediazione obbligatoria, l'atto introduttivo del procedimento riveste la forma del ricorso, del quale la legge tuttavia non regola le modalità di presentazione, non essendo espressamente previsto che esso sia depositato, ovvero notificato: l'art. 737 c.p.c. si limita, infatti, a stabilire che i provvedimenti che debbono essere pronunciati in camera di consiglio « si chiedono con ricorso ».

Secondo il regime generale dei procedimenti in primo grado da introdursi con ricorso dinanzi al giudice civile ordinario, è ragionevole ritenere che, in assenza di diverse disposizioni, il deposito preceda l'eventuale notifica dell'atto introduttivo, a sua volta occorrente laddove vi sia un contraddittore della parte istante; nel qual caso, di norma, il ricorso è notificato insieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

Il generico tenore dell'art. 737 c.p.c., che non prevede una forma tipica dell'atto introduttivo, lascia peraltro un margine applicativo per soluzioni formalmente libere: così, per alcuni procedimenti in camera di consiglio, specie su impulso del pubblico ministero, l'istanza introduttiva si propone mediante semplice « richiesta » (8).

Tutte le volte in cui la richiesta di tutela non sia inserita in un atto avente la forma tipica del ricorso (ad es. richiesta orale rivolta al giudice tutelare ai sensi dell'art. 43, comma 2, disp. att. c.c.), comunque, poiché essa deve trovare riscontro scritto negli atti del procedimento, in mancanza di disposizioni diverse si applica la disciplina generale di cui all'art. 135, comma 3, c.p.c. (riprodotta nell'art. 316, comma 2, c.p.c., con riferimento alla domanda giudiziale contenziosa davanti al giudice di pace), in forza della quale, quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale (in formato analogico o digitale, secondo le regole a suo tempo analizzate) (9).

Quanto al deposito del ricorso, lo stesso può indifferentemente avvenire con modalità telematiche o in forma cartacea, dal momento che la regola dell'obbligatorietà del deposito telematico riguarda soltanto gli atti delle parti « precedentemente costi-

⁽⁷⁾ Tra i rari casi di competenza del giudice di pace per i procedimenti camerali, specie di giurisdizione volontaria, si guardi all'art. 752, comma 2, c.p.c. in tema di apposizione di sigilli (ed anche in tale ipotesi la competenza del giudice di pace è prevista in via residuale, per l'eventualità che nel comune di riferimento non abbia sede un tribunale).

⁽⁸⁾ Cfr., ad esempio, l'art. 754 c.p.c. in materia di apposizione dei sigilli. In argomento, v. G. Arieta, voce *Procedimento camerale*, in *Dig., disc. priv., sez. civ.*, XIV, Torino 1996, 455; E. Fazzalari, voce *Giurisdizione volontaria*, in *Enc. dir.*, XIX, Milano 1970, 339. Va ricordato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 43 disp. att. c.c., in casi urgenti la « richiesta » di un provvedimento può essere rivolta al giudice tutelare « anche verbalmente ».

⁽⁹⁾ V. supra, § 4.II.5, a cura di A. Buonafede.

tuite » $(^{10})$. Nel caso in cui si scelga la via telematica, valgono le regole già esaminate con riferimento ai procedimenti che si introducono con tale atto nelle apposite sedi, alle quale pertanto si rinvia $(^{11})$.

In alcune circostanze, peraltro, allorché il procedimento sia suscettibile di essere introdotto mediante ricorso congiunto (ad esempio in materia di separazione consensuale o di divorzio congiunto), le parti possono decidere di essere assistite da due avvocati a tutela delle rispettive posizioni, anziché da un solo professionista. In tali casi si pone il problema tecnico di individuare la concreta modalità per consentire l'apposizione della firma digitale congiunta dei due professionisti in calce al ricorso e alla procura, ai fini del deposito telematico dell'atto.

Al riguardo si ritiene, nella prassi, che il difensore che cura il deposito telematico del ricorso debba provvedere a far installare sul proprio pc (che verrà utilizzato per l'invio telematico) il certificato di firma dell'altro difensore. Ciascun avvocato, inoltre, provvederà a farsi rilasciare procura alle liti cartacea dal proprio cliente debitamente autenticata; entrambe le procure, prima dell'inserimento nella busta telematica, dovranno essere scansionate in un unico file *.pdf* immagine e munite della firma digitale dei due avvocati in virtù del sistema anzidetto (12).

Come si è accennato in premessa, la « notifica » del ricorso, solitamente insieme al pedissequo decreto di fissazione di udienza (che potrà essere redatto in formato analogico o digitale secondo le modalità già esaminate (13)) può in alcune occasioni essere intesa in senso non tecnico in tale contesto giurisdizionale; quand'è così, il giudice è tenuto a verificare che la parte destinataria della notifica abbia materialmente ricevuto l'atto, senza dover indagare l'effettiva osservanza delle formalità prescritte per la notificazione telematica (si pensi, per la notifica eseguita dall'avvocato *ex* l. 21 gennaio 1994, n. 53, alla necessità che nel contenuto del messaggio di PEC sia indicato l'elenco dal quale l'indirizzo di PEC del destinatario è stato estratto) (14).

Nella maggior parte dei casi, invece, quando la legge pretenda la notificazione in senso proprio dell'atto, come generalmente accade per le attività tipicamente processuali, da svolgersi nelle dinamiche del contraddittorio (ad esempio per la proposizione di una domanda giudiziale, ovvero per attivare il decorso di un termine di impugnazione), la validità della stessa andrà valutata secondo il regime ordinario.

Nel procedimento camerale — anche telematico — può poi accadere che, a norma dell'art. 738 c.p.c., debba essere sentito il pubblico ministero. In tale ipotesi « gli atti sono previamente a lui comunicati ed egli stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente ».

⁽¹⁰⁾ Cfr. art. 16 *bis*, commi 1 e 4, d.l. n. 179/2012. In argomento v. *supra*, § 4.III.2, a cura di N. Sotgiu.

⁽¹¹⁾ Cfr. supra, § 6.II.3, a cura di F. Porcelli, nonché § 6.III.2, a cura di E. Manzo.

⁽¹²⁾ V., in tal senso, il Protocollo PCT presso il Tribunale di Torino del 18 luglio 2014. In una visione più ampia del sistema di tutela giurisdizionale, peraltro, tale soluzione, invero abbastanza macchinosa, potrebbe estendersi ad ogni ulteriore e diversa ipotesi, anche nell'ambito della giurisdizione contenziosa, in cui le parti di un processo conferiscano esplicitamente un mandato congiunto a due o più difensori (si rammenta che nel silenzio delle parti il mandato difensivo conferito a più avvocati è da ritenersi disgiunto: così, ex multis, Cass. 2 maggio 2017, n. 10635, in www.pluris.it).

⁽¹³⁾ Cfr. supra, § 6.II.3, a cura di F. Porcelli, nonché § 6.III.2, a cura di E. Manzo.

⁽¹⁴⁾ Per questi aspetti v. supra, § 4.V.4.5, a cura di F. Porcelli.

La comunicazione degli atti al pubblico ministero è verosimilmente da intendersi in senso anche qui « atecnico », non certo perché il p.m. non possa ricevere comunicazioni di cancelleria propriamente intese (atteso che l'art. 136 c.p.c. lo considera apertamente tra i soggetti ai quali sono rivolte le comunicazioni), bensì perché la comunicazione di cui all'art. 738 c.p.c. ha ad oggetto « gli atti » del procedimento ed è dunque sinonimo di trasmissione per presa di conoscenza, la quale, nella logica del procedimento « deformalizzato », potrebbe avvenire in qualunque modo idoneo allo scopo, per posta elettronica (anche non certificata, secondo l'interpretazione che appare preferibile), con spedizione in plico o con consegna a mani.

Visto il ruolo spesso marginale che il pubblico ministero di fatto riveste nei processi civili ai quali è chiamato a partecipare, sebbene, a volte, in qualità di parte necessaria (15), non è parso casuale alla recente dottrina che il legislatore nazionale, in un'epoca di grande tensione per il processo telematico e di progressivo superamento della dimensione cartacea, abbia invece sostanzialmente trascurato in ogni progetto di riforma processuale la figura del pubblico ministero, la quale non è stata munita di un domicilio digitale ed è stata costantemente esclusa dai c.d. « applicativi » informatici indispensabili per lo svolgimento e l'attuazione del PCT (solo nell'anno 2017, nell'ottica dell'introduzione del processo penale telematico, è invero venuta in elaborazione la « consolle del pubblico ministero », che tuttavia è ancora in una fase assolutamente sperimentale) (16).

In senso contrario, va peraltro considerato che, proprio nell'ambito del procedimento camerale, il problema qui rappresentato in alcuni casi si ridimensioni, poiché — come appena visto — il p.m. normalmente si limita a stendere le proprie conclusioni in calce al provvedimento del presidente del collegio, svolgendo un'attività processuale formalmente assorbita all'interno di un atto di un diverso organo giurisdizionale — il giudice — il quale è ben inserito nel nuovo « ambiente » telematico.

Residuano comunque significative ipotesi in cui il pubblico ministero esercita poteri che rivestono forme del tutto autonome, compiendo attività assimilabili a quelle difensive della parte privata, come avviene quando egli dia impulso allo stesso procedimento camerale, svolgendo l'azione civile nelle forme sommarie previste dalla legge, ovvero quando egli proponga reclamo ex art. 740 c.p.c. (contro i decreti del giudice tutelare e contro i decreti del tribunale per i quali è necessario il suo parere), L'esperienza concreta probabilmente aiuterà ad inquadrare meglio, in prospettiva, le dinamiche del pubblico ministero nel processo civile, dovendosi sempre tenere a mente che, nei procedimenti camerali, in specie di giurisdizione volontaria, la riferita informalità dell'iter processuale permette certamente di valorizzare il raggiungimento dello scopo concreto dell'atto, anche a fronte di modalità operative non perfettamente regolari.

Sicuramente, comunque, il pubblico ministero — ove coinvolto — partecipa all'attività di trattazione ed istruzione del procedimento, le cui modalità di svolgimento sono largamente rimesse alla discrezionalità del giudice adito.

⁽¹⁵⁾ Si pensi ai procedimenti in materia di famiglia o a quelli sullo stato e capacità delle persone di cui all'art. 70 c.p.c.

⁽¹⁶⁾ Sul punto, cfr. G. Marseglia, *Pubblico ministero e persona: i procedimenti in materia di* status, *famiglia e minori*, in *Quest. giust.* 2018, 34 ss., spec. 39.

Il giudice (17), pertanto, « può assumere informazioni », anche in tal caso senza formalità predeterminate: l'assunzione di informazioni, che costituisce un tratto caratteristico del procedimento in camera di consiglio, è raccolta e consacrata in verbali, i quali possono essere indifferentemente redatti in formato analogico o digitale, secondo le regole generali (18), come del resto il comune verbale di udienza (19).

La trattazione e l'istruzione del procedimento in camera di consiglio si svolgono generalmente in modo semplice e rapido, nell'ottica di assicurare l'adozione del provvedimento richiesto nel tempo più breve possibile.

Nel corso del procedimento, peraltro, specificamente in materia di giurisdizione volontaria, possono riscontrarsi ipotesi di « pregiudizialità contenziosa », idonee a determinare una maggiore complessità della cognizione, le quali hanno luogo quando il giudice, investito della tutela di interessi privati, è chiamato a prendere posizione su una situazione pregiudiziale avente ad oggetto diritti o *status*: in tali casi, di norma, la questione pregiudiziale di merito è conosciuta *incidenter tantum* (20) e, di conseguenza, il procedimento non viene sospeso, ma prosegue verso la sua naturale conclusione.

Nei casi in cui comunque il procedimento camerale subisca eccezionalmente un provvisorio arresto, per sospensione (anche « impropria ») o per interruzione, la riassunzione davanti allo stesso giudice deve avvenire secondo i criteri generali, dovendosi distinguere a seconda che la parte che dia impulso alla riattivazione del processo sia già costituita, oppure debba appositamente costituirsi per l'incombente, in base al regime risultante dall'art. 16 *bis* d.l. n. 179/2012 (21). Nel primo caso, il ricorso per la

⁽¹⁷⁾ Il giudice chiamato a condurre l'istruzione del procedimento e ad assumere informazioni è il relatore nominato dal presidente, designato tra i componenti del collegio a norma dell'art. 738, comma 1, c.p.c.: la nomina del relatore è atto interno all'ufficio, che, in mancanza di prescrizioni *ad hoc*, può regolarmente avvenire sia in formato analogico che digitale.

⁽¹⁸⁾ Diverso è il problema delle modalità di conservazione ed inserimento del verbale nel fascicolo informatico: sul tema cfr. ampiamente *supra*, § 4.II.5, a cura di A. Buonafede.

⁽¹⁹⁾ Vi sono peraltro dei casi in cui la predisposizione di questo atto nelle forme tradizionali appare funzionale ad acquisire più agevolmente la sottoscrizione delle parti ove questa sia indispensabile ai fini della validità dello stesso verbale. Si pensi, ad esempio, al verbale dell'udienza presidenziale dei giudizi di separazione consensuale e divorzio congiunto, in cui vengono solitamente trasfusi gli accordi dei coniugi e che pertanto deve essere necessariamente sottoscritto sia dal Presidente che dalle parti, o ancora al verbale contenente la raggiunta conciliazione degli stessi coniugi a seguito del tentativo esperito dal Presidente, che analogamente deve recare la firma delle parti. In queste ipotesi, che implicano la necessaria sottoscrizione del verbale da parte di soggetti diversi dal magistrato, si ritiene solitamente più semplice e più rapido procedere alla redazione del verbale con modalità analogiche (e al suo successivo inserimento, ad opera della cancelleria, nel fascicolo informatico), fermo restando che la forma digitale del verbale potrebbe pur sempre essere utilizzata mediante acquisizione digitale della firma autografa delle parti e sua allegazione al verbale informatico, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2 ter, c.a.d. (per questa possibilità v. supra, § 4.II.5, a cura di A. Buonafede).

⁽²⁰⁾ Per un'articolata indagine in argomento, cfr. S. Menchini, La pregiudizialità contenziosa nei procedimenti (camerali) di volontaria giurisdizione (poteri del giudice ed effetti della decisione), in Riv. dir. proc. 2004, 1071 ss.

⁽²¹⁾ Per approfondimenti sulla preferibile interpretazione dell'art. 16 bis d.l. n. 179/2012, nella parte in cui impone il deposito telematico di atti e documenti ad opera delle parti precedentemente costituite, v. supra, § 4.I.3, a cura di E. Manzo, e §§ 6.I.1 ss., a cura di V. Bertoldi; per ulteriori riferimenti, cfr. anche supra, § 1.4.1, a cura di G.G. Poli, con riferimento alla questione relativa al

riassunzione è da depositarsi telematicamente, come di norma accade per la riassunzione del processo sospeso, nonché per la riassunzione del processo interrotto, quando l'iniziativa sia assunta dalla parte non colpita dall'evento interruttivo.

Diversamente, se l'impulso alla prosecuzione del procedimento interrotto proviene dal soggetto che succede alla parte colpita dall'evento interruttivo, rendendosi necessaria una nuova costituzione in giudizio, la relativa istanza potrebbe essere alternativamente proposta con modalità telematiche ovvero cartacee, trattandosi di un atto che « mette in contatto » per la prima volta la parte che subentra nel processo ed il giudice.

Il procedimento si chiude con decreto motivato che, ai sensi dell'art. 741, comma 1, c.p.c., produce effetti dopo che sia inutilmente scaduto il termine di dieci giorni concesso alle parti per proporre reclamo, salvo che il giudice non accordi immediata efficacia al provvedimento per ragioni di urgenza. Detto provvedimento potrà essere depositato con modalità cartacee o telematiche, restando in tale ultimo caso assoggettato alle regole già illustrate in tema di deposito telematico dei provvedimenti del giudice (22).

Il reclamo delle parti private, regolato nell'art. 739 c.p.c., è quindi esperibile entro un termine perentorio di dieci giorni, che decorre alternativamente dalla comunicazione del decreto, se è emesso nei confronti di una sola parte, ovvero dalla sua notificazione, se è emesso nei confronti di più parti (²³).

La comunicazione del decreto, ai fini del decorso del termine per il reclamo, deve includere, con il biglietto di cancelleria, il testo integrale del provvedimento, a norma dell'art. 45, comma 2, disp. att. c.p.c., come modificato con il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (²⁴).

Il reclamo è il mezzo di impugnazione rivolto a sindacare profili di illegittimità e di inopportunità del provvedimento, per contestare che il giudice collegiale abbia reso o negato la tutela richiesta sulla base di presupposti errati.

Secondo un discutibile indirizzo interpretativo (formatosi, in realtà, con riferimento al reclamo cautelare, ma estensibile a tutti i procedimenti caratterizzati dalla presenza di una successiva fase processuale finalizzata ad un « riesame » del provvedimento emesso dal giudice della fase anteriore), il reclamo, in quanto atto del medesimo

deposito degli atti introduttivi e di costituzione delle parti non assentiti dal decreto dirigenziale *ex* art. 35 d.m. n. 44/2011. La giurisprudenza di merito è comunque orientata a ritenere che, in forza del principio del raggiungimento dello scopo, la riassunzione del procedimento in forma cartacea anziché telematica, se tempestivamente compiuta con effettivo radicamento del contraddittorio nei confronti della controparte, non possa essere dichiarata invalida: Trib. Palermo 18 maggio 2016, in *www.pluris.it.*

⁽²²⁾ V. supra, § 4.I.6, a cura di E. MANZO.

⁽²³⁾ La comunicazione e la notificazione del decreto emesso in camera di consiglio, ai fini del decorso del termine di legge per il reclamo, vanno intese in senso tecnico, con integrale applicazione della disciplina del processo civile telematico.

⁽²⁴⁾ Per una disamina delle conseguenze della violazione di tale precetto normativo cfr. *supra*, § 7.I.4, a cura di E. Odoristo. Giova peraltro considerare, come rilevato nel testo, che nei procedimenti camerali il termine per il reclamo decorre dalla comunicazione del provvedimento unicamente quando il provvedimento è dato nei confronti di una sola parte (già costituita), ed allora la questione in esame sembra potersi porre in concreto laddove la parte non abbia ricevuto materialmente la comunicazione di cancelleria ma abbia acquisito notizia *aliunde* dell'avvenuta emanazione del decreto in camera di consiglio, ad esempio perché ciò risulti dall'indice degli eventi del fascicolo informatico.

(unitario) procedimento instaurato con l'originario ricorso, sarebbe assoggettato alla regola del deposito telematico obbligatorio (25).

In senso contrario, deve tuttavia rilevarsi che il ricorso per reclamo integra un atto introduttivo (sia pure di una fase autonoma di un procedimento strutturalmente complesso) che impone alla parte di costituirsi *ex novo*, nel successivo procedimento dinanzi ad un giudice diverso rispetto a quello investito della fase processuale anteriore conclusasi con l'emanazione del provvedimento sottoposto a gravame (²⁶). Di conseguenza, poiché al fine di stabilire se sussista o meno l'obbligo di deposito telematico ciò che rileva non è tanto il carattere « endoprocedimentale » dell'atto, quanto l'avvenuta o meno costituzione della parte nel procedimento nel quale esso deve essere depositato (²⁷), la proposizione del reclamo mediante deposito del ricorso può legittimamente avvenire sia in forma telematica, sia in forma cartacea, in forza della disciplina generale già richiamata.

In ogni caso, anche a voler aderire alla tesi qui criticata, il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di reclamo eventualmente effettuato in forma cartacea, anziché telematica, possiede tutti i requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, consistente nella presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario investito di tale fase, con conseguente esclusione di qualsiasi nullità (che comunque, anche ove astrattamente configurabile, sarebbe sanata a seguito dell'accettazione dell'atto da parte del predetto ufficio e della conseguente formazione del fascicolo, per effetto dell'incontestabile raggiungimento dello scopo) (28).

Per la tempestività del reclamo si ritiene sufficiente che nel termine perentorio di dieci giorni la parte perfezioni il deposito del ricorso introduttivo (29); la successiva notifica del suddetto ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza deve invece avvenire nel nuovo termine (ordinatorio) assegnato dal giudice competente a norma dell'art. 739, comma 1, c.p.c.

Trattandosi di atto processuale che dà impulso ad una nuova fase del procedimento, sembra corretto ritenere che la notificazione del ricorso per reclamo soggiaccia alla rigorosa disciplina in tema di forma delle notificazioni telematiche (30), con ogni conseguenza per la relativa inosservanza.

⁽²⁵⁾ Cfr., supra, § 8.III.2, a cura di C. Lovise.

⁽²⁶⁾ In tal senso App. Genova 4 aprile 2017, in www.avvocatidifamiglia.net, con riferimento specifico ad un reclamo ex art. 708 c.p.c.. Ad ulteriore conferma della tesi qui condivisa, che considera il reclamo quale atto introduttivo di un autonomo giudizio, deve ancora segnalarsi come, sul versante strettamente pratico, la proposizione di tale mezzo comporti una autonoma iscrizione a ruolo ed il pagamento del relativo contributo unificato. Si tratta, in entrambi i casi, di adempimenti di carattere burocratico che sono previsti dalla legge con riferimento a ciascun (autonomo) grado di giudizio (v. art. 9 d.P.R. n. 115/2002). In argomento v. diffusamente, sia pure con riferimento al reclamo cautelare, G.G. Poli, Ancora sul reclamo cautelare, nel processo telematico: deposito cartaceo o digitale, in www.eclegal.it 2015; Id., La nozione di atto "endoprocessuale" ai fini del deposito telematico obbligatorio: lo strano caso del reclamo cautelare, ibid., 2017.

⁽²⁷⁾ Sul punto si rinvia a quanto osservato *supra*, § 1.1 a cura di G.G. Poli, nonché § 4.I.3, a cura di E. Manzo.

⁽²⁸⁾ Su tale aspetto, v. supra, § 4.I.3 a cura di E. Manzo, nonché § 4.III.2, a cura di N. Sotgiu.

⁽²⁹⁾ Quanto alle modalità e al tempo di perfezionamento del deposito cfr. \$4.III.6, a cura di N. Sotgiu, e \$4.VI.2.1, a cura di L. Piccininni.

⁽³⁰⁾ Sul punto v. supra, § 4.V.4.5, a cura di F. Porcelli.

In mancanza di reclamo — o una volta esaurita tale fase di giudizio — rimane pur sempre esperibile l'azione autonoma di annullamento del provvedimento camerale in sede contenziosa (c.d. *actio nullitatis*), ad istanza delle stesse parti o anche di terzi, la quale introduce invece un autonomo processo di cognizione, a sua volta assoggettato alla normativa sul processo civile telematico (31).

Indipendentemente da iniziative impugnatorie, infine, i decreti camerali possono essere revocati e modificati in ogni tempo (art. 742 c.p.c.).

Sebbene l'esaurimento del procedimento camerale in ogni sua fase non renda intangibile il provvedimento camerale, che resta generalmente inidoneo al giudicato (al di là di possibili manifestazioni del fenomeno della « cameralizzazione dei giudizi su diritti », sopra richiamato), è da ritenersi che l'istanza di revoca o di modifica costituisca l'atto introduttivo di un nuovo procedimento — non già di una diversa fase del medesimo procedimento — proponibile dunque, alternativamente, con modalità cartacea ovvero telematica (32).

⁽³¹⁾ Sul tema cfr. cap. 6.I, a cura di V. Bertoldi.

⁽³²⁾ Analoga soluzione si afferma con riferimento alla revoca dei provvedimenti cautelari *ex* art. 669 *decies* c.p.c.: cfr. \$ 8.III.2, a cura di C. Lovise a cui si rimanda anche per gli opportuni approfondimenti sulle modalità del deposito di tali atti.